

Regolamento 30 marzo 1973, n.

Regolamento interno del Consiglio regionale della Toscana (1)

Bollettino Ufficiale n. 35, del 03.08.1973

Capo 1 - Disposizioni preliminari

Art. 01 - Entrata in funzione dei consiglieri

I consiglieri regionali entrano nell'esercizio delle loro funzioni all'atto della proclamazione.

Art. 02 - Prima seduta del Consiglio e presidenza provvisoria

Nella prima seduta dopo le elezioni, convocata ai sensi dell' art. 7 , primo e secondo comma, dello Statuto, il Consiglio è presieduto provvisoriamente dal consigliere più anziano di età. Fungono da segretari i due consiglieri più giovani di età.

Costituito l'ufficio di presidenza provvisorio, il Consiglio procede alla elezione del Presidente e degli altri componenti dell'ufficio di presidenza.

Nel caso di rinnovo totale dell'ufficio di presidenza nel corso della legislatura le operazioni di rinnovo sono dirette dall'ufficio di presidenza uscente.

Capo 2 - Costituzione dell'ufficio di presidenza

Art. 03 - Composizione dell'ufficio di presidenza (18)

L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente, dai due Vicepresidenti e da quattro Segretari, due dei quali con funzioni di questore.

Art. 04 - Elezione del Presidente

Alla elezione del Presidente del Consiglio si procede con votazione a scrutinio segreto. È eletto chi ottiene la maggioranza dei voti dei consiglieri assegnati alla Regione.

Art. 05 - Elezione dei Vicepresidenti e dei segretari

Eletto il Presidente, il Consiglio procede, con votazioni separate a scrutinio segreto, alla elezione dei due Vicepresidenti, dei due Segretari questori e dei due Segretari. In ciascuna di tali votazioni, ciascun consigliere vota un solo nominativo. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero dei voti. A parità di voti è eletto il più anziano di età. (19)

Con le stesse modalità si procede nelle elezioni suppletive, sia che si debba rinnovare l'intero ufficio di presidenza, sia che se ne debbano sostituire uno o più componenti.

In ogni caso deve essere garantita la proporzione fra la maggioranza e la minoranza.

Art. 06 - Spoglio delle schede per l'elezione dei componenti della presidenza

Nelle votazioni per la prima costituzione o per il rinnovo totale dell'ufficio di presidenza, lo spoglio delle schede è fatto in seduta pubblica dall'ufficio di presidenza provvisorio.

Nelle votazioni per la sostituzione del Presidente o di singoli componenti dell'ufficio di presidenza, lo spoglio è fatto dai membri dell'ufficio di presidenza rimasti in carica.

Capo 3 - Delle attribuzioni della presidenza

3 - Funzioni del Presidente del Consiglio (5)

1. *Il presidente rappresenta il consiglio, lo convoca e ne dirige i lavori, in modo da assicurarne il buon andamento facendo osservare il regolamento. Sulla base di questo, dirige le discussioni e mantiene l'ordine, concede la facoltà di parlare assicurando il rispetto dei tempi previsti per la durata di ciascun intervento, pone le questioni, sovrintende alle funzioni attribuite ai consiglieri segretari, stabilisce l'ordine delle votazioni e ne proclama i risultati.*

2. *Il presidente del consiglio:*

- a) cura le relazioni del consiglio con le istituzioni e gli organismi esterni regionali, nazionali e internazionali;
- b) convoca e presiede l'ufficio di presidenza, anche nei casi di cui agli articoli 50 e 54, pro-gramma i lavori del consiglio e ne cura l'efficienza, garantisce l'esercizio dei diritti dei consiglieri e il ruolo dell'opposizione assicurando il raccordo tra gli organi consiliari;
- c) dichiara l'improcedibilità delle proposte di legge regionale ai sensi degli articoli 13, comma 2 e 44, comma 7 dello Statuto;
- d) comunica al presidente della giunta gli adempimenti degli organi di governo della regione conseguenti ad atti di sindacato ispettivo e di indirizzo approvati dal consiglio o derivanti da leggi o regolamenti, informando il consiglio degli eventuali ritardi;
- e) convoca e presiede le commissioni per la seduta di insediamento;
- f) dichiara lo stato di impedimento permanente del presidente della giunta, accertato dal consiglio nelle forme e modalità disciplinate dalla legge;
- g) esercita tutte le altre funzioni a lui affidate dallo Statuto e dal regolamento.

Art. 08 - Attribuzioni dei Vicepresidenti

I Vicepresidenti collaborano col Presidente e lo sostituiscono nella direzione dei dibattiti. Il Presidente del Consiglio regionale, in caso di impedimento, designa un Vicepresidente a sostituirlo temporaneamente.

Art. 09 - Attribuzioni dei segretari (20)

I Segretari questori e i Segretari del Consiglio regionale sovrintendono alla redazione del processo verbale delle sedute pubbliche e redigono quello delle sedute segrete, tengono nota dei consiglieri iscritti a parlare; su richiesta del Presidente danno lettura dei processi verbali e di ogni altro atto o documento che debba essere comunicato all'Assemblea; fanno l'appello nominale; accertano il risultato delle votazioni e vigilano sulla fedeltà dei resoconti delle sedute; sovrintendono alla verifica dei testi approvati dal Consiglio.

Essi coadiuvano in genere il Presidente del Consiglio regionale per il regolare andamento dei lavori.

In caso di necessità il Presidente può chiamare un altro consigliere a svolgere, per una determinata seduta, le funzioni dei commi precedenti.

I Segretari questori sovrintendono al mantenimento dell'ordine nelle sedute del Consiglio, secondo le disposizioni del Presidente.

I Segretari questori e i Segretari vigilano sulla gestione dell'amministrazione consiliare, su incarico dell'Ufficio di Presidenza

Art. 10 - Funzioni dell'ufficio di presidenza (30)

1. *L'ufficio di presidenza è presieduto e convocato dal presidente del consiglio; coadiuva il presidente nel garantire il rispetto delle norme del regolamento, nel tutelare e assicurare le prerogative e l'esercizio dei diritti dei consiglieri e la funzione delle minoranze, nel curare l'insediamento e il funzionamento delle commissioni, mantenendo i rapporti con queste e con i gruppi consiliari. L'ufficio di presidenza delibera, nei casi previsti dal presente regolamento, le sanzioni nei confronti dei consiglieri.*

2. *L'ufficio di presidenza:*

- a) propone al consiglio la relazione previsionale e programmatica, il bilancio di previsione e il bilancio di esercizio del consiglio;
- b) adotta gli indirizzi per la gestione dei fondi stanziati per il funzionamento del consiglio;
- c) approva gli indirizzi e gli altri atti di sua competenza concernenti il personale e l'organizzazione del consiglio assicurando, nelle stesse materie, l'adeguatezza della normativa legislativa e regolamentare nel rispetto delle corrette procedure di relazioni sindacali;
- d) nomina il segretario generale del consiglio su proposta del presidente del consiglio.
- e) presenta, di norma, le proposte di regolamenti interni e le proposte di legge su materie concernenti il funzionamento e le strutture del consiglio;
- f) esamina le questioni in materia di interpretazione del regolamento e le altre questioni ad esso sottoposte dal presidente del consiglio;
- g) esercita le altre attribuzioni previste dallo Statuto, dal presente regolamento e dalle leggi.

3. *Il segretario dell'ufficio di presidenza è designato dal presidente del consiglio.*

Art. 11 - Durata in carica dei componenti dell'ufficio di presidenza

Salvo il caso di dimissioni, i componenti dell'ufficio di presidenza rimangono in carica per l'intera legislatura; essi, tuttavia, cessano di far parte dell'ufficio di presidenza quando siano nominati componenti della Giunta regionale o della commissione prevista dall' articolo 54 dello Statuto.

Capo 4 - Dei gruppi consiliari

Art. 12 - Composizione dei gruppi consiliari

I consiglieri si organizzano in gruppi, formati da uno o più membri.

Tutti i consiglieri debbono appartenere ad un gruppo consiliare e debbono a tal fine dichiarare al Presidente del Consiglio regionale, nei cinque giorni successivi alla prima seduta a quale gruppo intendono aderire. Per i consiglieri che entrano a far parte del Consiglio nel corso della legislatura, il termine per dichiarare a quale gruppo consiliare intendono appartenere è di dieci giorni dalla proclamazione.

Art. 13 - Termini per la costituzione dei gruppi consiliari

Nei dieci giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, ogni gruppo deve procedere all'elezione del proprio Presidente, del proprio Vicepresidente e del proprio tesoriere dandone immediata comunicazione al Presidente del Consiglio.

La costituzione di nuovi gruppi consiliari nel corso della legislatura deve essere immediatamente comunicata al Presidente del Consiglio regionale.

Il consigliere che, nel corso della legislatura, intende aderire ad un gruppo consiliare diverso è tenuto a darne immediata comunicazione al Presidente del Consiglio.

Art. 13 bis - Gruppo misto (29)

1. Il consigliere componente del gruppo misto dichiara al Presidente del Consiglio regionale la propria appartenenza alla maggioranza, all'opposizione o alle altre minoranze. Di tale appartenenza viene tenuto conto ai fini dell'applicazione del presente regolamento e, in particolare, ai fini dell'attuazione delle disposizioni aventi per oggetto la composizione delle commissioni consiliari e di tutte le disposizioni che prevedono il rispetto della proporzione fra maggioranza e minoranze.

2. Il gruppo misto elegge il proprio presidente e il proprio tesoriere e può eleggere un vicepresidente. A parità di voti è eletto il più anziano di età.

3. Le dotazioni finanziarie attribuite al gruppo misto sono ripartite in misura proporzionale tra i vari componenti.

4. Il Presidente del gruppo misto sottoscrive il rendiconto annuale delle spese sostenute dal gruppo, in conformità a quanto previsto dall' articolo 14 Le spese sono articolate in ragione delle attività comuni e di quelle svolte dai singoli componenti.

5. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo o da altre disposizioni speciali del regolamento, si applicano al gruppo misto le ordinarie disposizioni in materia di gruppi consiliari.

Art. 14 - Funzionamento dei gruppi consiliari (3) (14)

1. I gruppi consiliari esercitano le funzioni ad essi attribuite dallo Statuto e dal presente regolamento. Ai fini dell'esercizio delle funzioni stesse, è assicurato ai gruppi, in relazione al numero dei rispettivi consiglieri, la disponibilità di locali, attrezzature e personale.

2. IL finanziamento dell'attività dei gruppi consiliari, mediante contributi a carico del bilancio regionale, è disciplinato con legge regionale. Si applicano al finanziamento dei gruppi consiliari i divieti di cui all' art. 7, primo comma, della legge 2 maggio 1974, n. 195 e all' art. 4, primo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659 .

3. I contributi ai gruppi consiliari previsti dalla legge regionale di cui al comma precedente non possono essere utilizzati per finanziare, direttamente o indirettamente, le spese di funzionamento degli organi centrali e periferici dei partiti politici, delle loro articolazioni organizzative o raggruppamenti interni. E' ammessa l'utilizzazione dei contributi regionali per pagamenti, a favore di tali organi, articolazioni o raggruppamenti, a titolo di quota di partecipazione a spese effettivamente sostenute per specifiche e documentate iniziative svolte congiuntamente su argomenti di interesse regionale.

4. I gruppi consiliari non possono altresì utilizzare i contributi regionali per corrispondere ai consiglieri

regionali compensi per prestazioni d'opera intellettuale o per qualsiasi altro tipo di collaborazione.

5. I gruppi consiliari sono tenuti a redigere il rendiconto annuale delle spese sostenute, secondo il modello definito dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e in conformità alle direttive impartite dallo stesso Ufficio di Presidenza.

6. Ai fini della rendicontazione, i gruppi devono tenere la registrazione cronologica dei pagamenti effettuati, l'elenco dei beni durevoli acquisiti con i contributi regionali, nonché la documentazione di spesa a corredo. Le registrazioni e i documenti di spesa devono essere conservati per almeno cinque anni dalla data di presentazione del relativo rendiconto.

7. Il Presidente del gruppo consiliare sottoscrive il rendiconto e ne è responsabile. E' inoltre tenuto a dichiarare in calce al rendiconto, sotto la propria responsabilità, che le spese sostenute dal gruppo sono conformi alla legge e al presente regolamento.

8. Il rendiconto annuale è depositato, a cura del Presidente del gruppo, presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le spese rendicontate. Per i gruppi consiliari cessati, per qualsiasi causa, il rendiconto per l'anno di cessazione del gruppo è depositato entro trenta giorni dalla cessazione stessa. Nell'ultimo anno della legislatura, il rendiconto, riferito al periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, è depositato entro i quarantacinque giorni dalla data delle elezioni.

9. L'Ufficio di Presidenza verifica i rendiconti presentati e li approva qualora non siano riscontrate irregolarità.

10. Nel caso di irregolarità del rendiconto o di mancata presentazione del medesimo nei termini previsti, l'Ufficio di Presidenza assegna un termine per la regolarizzazione e dispone la provvisoria sospensione del versamento dei contributi. La successiva approvazione del rendiconto, a seguito della regolarizzazione nei termini assegnati, rimuove la sospensione.

11. Nel caso di mancata presentazione nei termini o di irregolarità del rendiconto di fine legislatura o del rendiconto dei gruppi consiliari cessati, l'Ufficio di Presidenza assegna un termine per la regolarizzazione e, scaduto inutilmente il medesimo, procede al recupero dei contributi erogati nell'ultimo anno.

12. L'Ufficio di Presidenza provvede a dare pubblicità alle risultanze dei rendiconti, tramite il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e la rivista Consiglio Regionale.

13. Le eventuali somme che, in sede di rendiconto di fine legislatura dei gruppi consiliari, costituiscono avanzo degli esercizi precedenti, sono trasferite nel bilancio del Consiglio regionale.

14. Al termine della legislatura, sono riassegnati al consiglio regionale i beni mobili dati in disponibilità ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri, nonché i beni durevoli eventualmente acquistati dai gruppi consiliari con il contributo di cui alla LR 21.12.1972, n. 32 e successive modificazioni.

Art. 14 bis - Portavoce dell'opposizione

1. Il portavoce dell'opposizione di cui all'articolo 10, comma 2, dello Statuto è un consigliere nominato dai gruppi consiliari della coalizione di minoranza maggiormente rappresentativa tramite comunicazione congiunta dei rispettivi presidenti di gruppo.

2. In caso di adesione ad un gruppo diverso da quello di appartenenza alla data della nomina, il portavoce dell'opposizione decade e si provvede alla nuova nomina nei modi indicati al comma 1.

3. Il portavoce dell'opposizione:

- a) ha facoltà di richiedere che si svolgano indagini conoscitive nei limiti di due l'anno e che il presidente del consiglio richieda al presidente della giunta lo svolgimento di comunicazioni su questioni di rilevante interesse generale, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, dello Statuto;*
- b) ha facoltà di utilizzare tempi aggiuntivi rispetto agli altri consiglieri per gli interventi nei dibattiti consiliari su rilevanti argomenti quali la presentazione del programma di governo, il documento di programmazione economica e finanziaria, il bilancio di previsione, il rendiconto generale della Regione, gli atti di programmazione generale;*
- c) ha diritto di replica alle comunicazioni del presidente della giunta;*
- d) può formulare e discutere in ciascuna seduta consiliare una interrogazione a risposta immediata rivolta al presidente della giunta su questioni di rilevante interesse generale;*
- e) partecipa alle riunioni dell'ufficio di presidenza integrato per il parere sul calendario dei lavori ai sensi*

dell'articolo 50, comma 4.

Capo 5 - Della Giunta delle elezioni e della verifica dei poteri

Art. 15 - Costituzione e attribuzioni della giunta delle elezioni (22)

1. Non appena costituiti i gruppi consiliari, il presidente del consiglio regionale costituisce la giunta delle elezioni nominando a farne parte, in base a criteri di rappresentatività, cinque consiglieri regionali, i quali eleggono il presidente, il vicepresidente e il segretario.

2. Alla giunta delle elezioni competono la verifica dei titoli di ammissione dei consiglieri regionali, l'esame delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, anche sopravvenute. La giunta delle elezioni riferisce al consiglio regionale entro quarantacinque giorni dalla prima seduta del consiglio regionale formulando, per ciascun consigliere regionale, le relative proposte di convalida, annullamento o decadenza. Per le cause di ineleggibilità o incompatibilità sopravvenute la giunta delle elezioni riferisce al consiglio regionale entro quarantacinque giorni dall'inizio del procedimento.

3. Il presidente del consiglio regionale trasmette alla giunta delle elezioni ogni istanza che attenga alla posizione dei consiglieri.

Art. 16 - Procedura per la convalida dei consiglieri regionali eletti (23)

1. La giunta delle elezioni procede anzitutto alla verifica della posizione dei propri componenti. Ove ritenga configurabili cause di ineleggibilità o di incompatibilità di uno di essi, riferisce al presidente del consiglio regionale per i provvedimenti di sua competenza.

2. Successivamente, la giunta delle elezioni verifica la posizione di tutti i consiglieri regionali eletti.

3. Quando non riscontra l'esistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità propone la convalida dei consiglieri regionali al consiglio regionale, il quale delibera, entro quindici giorni dalla presentazione delle conclusioni della giunta delle elezioni, con voto palese.

4. Quando la giunta delle elezioni ritiene configurarsi l'esistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, comunica per iscritto le contestazioni al consigliere regionale interessato, il quale ha facoltà, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, di presentare per iscritto le proprie controdeduzioni. Decorso tale termine, la giunta delle elezioni stabilisce la data della discussione, dandone comunicazione al consigliere interessato e ai soggetti che abbiano presentato segnalazioni con almeno dieci giorni di preavviso.

5. Nel dibattito di fronte alla giunta delle elezioni le parti possono farsi assistere da persona di fiducia, la quale non deve far parte del consiglio regionale. La giunta delle elezioni delibera a maggioranza dei propri componenti e, quando accerti l'esistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità del consigliere regionale, ne propone l'annullamento o la decadenza al consiglio regionale, il quale delibera nei termini e con le modalità di cui al terzo comma.

Art. 17 - Dichiarazione di annullamento o di decadenza (24)

1. Quando il consiglio regionale decide l'annullamento dell'elezione di un consigliere regionale per cause di ineleggibilità, la deliberazione è comunicata senza ritardo all'interessato dal presidente del consiglio regionale e pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

2. Quando il consiglio regionale accerta l'esistenza di una causa di incompatibilità, il presidente invita per iscritto il consigliere interessato ad optare tra il mandato regionale e la carica che costituisce causa d'incompatibilità. Qualora il consigliere opti per la carica che costituisce causa d'incompatibilità, ovvero non eserciti l'opzione entro quindici giorni dalla ricezione dell'invito del presidente, il consiglio regionale ne dichiara la decadenza. La deliberazione di decadenza è comunicata senza ritardo all'interessato dal presidente del consiglio regionale e pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 18 - Cause di ineleggibilità o d'incompatibilità sopravvenute (25)

1. Quando, successivamente alla sua elezione, un consigliere regionale venga a trovarsi in una delle condizioni previste dalla legge come causa di ineleggibilità o si verifichi per esso una delle cause di incompatibilità, il consiglio regionale procede a norma degli articoli 16 e 17

Capo 6 - Delle commissioni permanenti e speciali

Art. 19 - Competenza delle commissioni permanenti (9)

1. Sono istituite le seguenti commissioni permanenti:

2.

-Prima	Commissione	-	Affari	istituzionali
-Seconda	Commissione	-	-	Agricoltura
-Terza	Commissione	-	Attività	Produttive
-Quarta	Commissione	-	-	Sanità
-Quinta	Commissione	-	Attività culturali	e turismo
-Sesta	Commissione	-	Territorio	e ambiente
-Commissione	di	-	controllo	(31)

Le competenze delle Commissioni dalla prima alla sesta sono quelle previste nella tabella allegata al presente regolamento.

3. Le competenze della commissione di controllo sono quelle previste dai successivi articoli 42, 43, 44 e 44 bis.

Art. 19 bis - Commissione di vigilanza - Composizione (10)

Abrogato

Art. 19 ter - Commissione di vigilanza - Pareri (10)

Abrogato

Art. 19 quater - Commissione di vigilanza - Procedura per i pareri (10)

Abrogato

Art. 19 quinquies - Commissione di vigilanza - Ulteriori competenze (10)

Abrogato

Art. 19 sexies - Commissione di vigilanza - Invio atti (10)

Abrogato

Art. 20 - Commissioni permanenti - Composizione e durata in carica (33) (33)

1. Ciascun gruppo procede, entro cinque giorni dalla richiesta dell'ufficio di presidenza, dandone comunicazione al presidente del consiglio, alla designazione dei propri rappresentanti nelle singole commissioni permanenti di cui all' articolo 19

2. Il presidente del consiglio cura che la designazione da parte dei gruppi avvenga in modo che nelle commissioni permanenti, in relazione all'entità numerica dei gruppi, sia rispecchiata, per quanto possibile, la proporzione esistente in assemblea tra i gruppi e tra maggioranza e opposizione e che sia garantita la presenza di entrambi i generi.

3. Il numero dei componenti di ciascuna commissione permanente è fissato dall'ufficio di presidenza, sentiti i presidenti dei gruppi, in modo che esso sia, per quanto possibile, uguale in tutte le commissioni.

4. Ogni consigliere è assegnato ad una commissione permanente, fatto salvo quanto previsto per la commissione di controllo dall'articolo 20, comma 4, dello Statuto, e può partecipare ai lavori di tutte le commissioni, con diritto di parola e di proposta.

5. Il presidente del consiglio non può far parte di commissioni permanenti.

6. Il presidente del consiglio comunica all'assemblea la composizione delle commissioni permanenti.

7. Il presidente e gli altri componenti dell'ufficio di presidenza delle commissioni permanenti rimangono in carica trenta mesi dall'insediamento della commissione e possono essere confermati.

Art. 21 - Variazioni nella composizione delle commissioni (1/a)

1. I consiglieri possono delegare a sostituirli, per giustificati motivi valutati dall'ufficio di pre-sidenza del consiglio, altri consiglieri che fanno già parte della stessa o di altre commissioni permanenti. La delega deve

essere comunicata alla presidenza del consiglio. Nessun consigliere può ricevere più di una delega. Tranne che in questo caso, e in quello della commissione di controllo, nessun consigliere può far parte di più di una commissione. (11) (34)

I gruppi possono altresì, per una determinata seduta o per un determinato affare, procedere alla sostituzione di propri rappresentanti nelle commissioni permanenti, dandone comunicazione al Presidente della commissione nella quale è effettuata la sostituzione.

Abrogato. (35)

I consiglieri appartenenti a gruppi non rappresentati nella commissione, ai cui lavori partecipano, possono altresì avanzare proposte.

(36) I gruppi possono procedere a variazioni nella loro composizione, dandone preventiva comunicazione scritta al Presidente del Consiglio regionale.

Art. 22 - Elezione dell'ufficio di presidenza delle commissioni

Le commissioni, nella loro prima seduta convocata dal Presidente del Consiglio regionale, procedono alla elezione di un Presidente, di un Vicepresidente e di un segretario. All'elezione dell'ufficio di presidenza si procede con unica scheda nella quale i commissari votano per il Presidente, il Vicepresidente ed il segretario. Risultano eletti coloro che, per la rispettiva carica, raggiungono i tre quinti dei voti, tenuto conto del disposto del primo comma dell'articolo precedente.

Dopo tre votazioni senza esito, l'ufficio di presidenza del Consiglio designa un ufficio di presidenza provvisorio della commissione.

In tal caso, il Presidente provvisorio, entro trenta giorni dalla designazione, promuove l'elezione dell'ufficio di presidenza definitivo.

In deroga a quanto stabilito nei commi precedenti, le commissioni speciali e d'inchiesta possono deliberare, al momento della costituzione dell'ufficio di presidenza, la elezione di due vicepresidenti. In tal caso, le funzioni vicarie sono esercitate dal vicepresidente più anziano di età.

Art. 23 - Poteri della presidenza delle commissioni

Il Presidente della commissione la convoca e ne regola i lavori; disciplina i dibattiti e tiene i contatti con la presidenza del Consiglio regionale. Esercita le altre attribuzioni assegnategli dal presente regolamento.

Il Vicepresidente della commissione sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Collabora col Presidente nell'assicurare il buon andamento dei lavori della commissione e, in particolare, alla formazione dell'ordine del giorno.

Il segretario collabora col Presidente per il buon andamento delle sedute e sovrintende alla redazione del verbale.

Art. 24 - Attività delle commissioni permanenti (37)

1. Le commissioni permanenti si riuniscono:

- a) in sede referente, per l'esame degli affari sui quali devono riferire all'assemblea;*
- b) in sede consultiva, per esprimere pareri su affari assegnati ad altre commissioni e su atti di competenza della giunta;*
- c) in sede redigente, nei limiti dei criteri generali fissati dal consiglio, quando tale procedura sia autorizzata dallo stesso consiglio con voto unanime a norma dell'articolo 19, comma 1, del-lo Statuto.*

2. Non è ammesso l'esame in sede redigente per le leggi statutarie, i bilanci preventivi e i rendiconti, la legge elettorale, le leggi tributarie, le leggi e i regolamenti concernenti accordi o intese di carattere internazionale o con altre regioni, i disegni di legge al Parlamento.

3. Le commissioni permanenti controllano l'attuazione delle politiche regionali nelle materie di competenza, anche attraverso la verifica degli effetti raggiunti dalle leggi, con particolare riferimento ai soggetti destinatari.

4. Delle valutazioni compiute ai sensi del comma 3 le commissioni riferiscono periodicamente al consiglio con relazione che illustra le conclusioni raggiunte in ordine ai risultati conseguiti e alle proposte di aggiornamento o adeguamento della legislazione.

5. Le commissioni permanenti si riuniscono inoltre per l'esame di affari per i quali non devono riferire all'assemblea, per ascoltare o discutere comunicazioni della giunta, per lo svolgimento di interrogazioni e interpellanze, per acquisire elementi informativi, per compiere indagini conoscitive, per esercitare le funzioni di monitoraggio e controllo ai sensi degli articoli 19 e 45 dello Statuto.

6. Tutti gli atti approvati dalle commissioni permanenti debbono riguardare materie che rientrino tra quelle di rispettiva competenza.

7. Le commissioni permanenti predispongono un programma, di norma semestrale, delle attività che intendono svolgere, con particolare riferimento alle funzioni di cui al comma 3. Il programma indica gli studi e le verifiche da svolgere mediante ricorso a istituti di ricerca o consulenze. Il programma viene inviato tempestivamente all'ufficio di presidenza, a cui spetta l'autorizzazione per iniziative che comportano spesa, e inviato per conoscenza a tutti i consiglieri.

Art. 25 - Convocazione delle commissioni

Le commissioni sono convocate dai rispettivi Presidenti con l'invio dell'ordine del giorno ai componenti al loro domicilio e ai gruppi consiliari e l'affissione di esso negli albi all'interno della sede del Consiglio regionale.

Nei periodi di lavoro del Consiglio, le Commissioni si riuniscono in giorni fissi prestabiliti di concerto con l'ufficio di presidenza. Salvo i casi di urgenza, l'invio e la affissione dell'ordine del giorno debbono avvenire non meno di quarantotto ore prima della seduta. Della convocazione viene data preventiva comunicazione al Presidente del Consiglio.

Salvo autorizzazione espressa dal Presidente del Consiglio, le commissioni non possono riunirsi negli stessi giorni nei quali vi è seduta dell'Assemblea. In relazione alle esigenze dei lavori di questa il Presidente può sempre revocare le convocazioni delle commissioni.

Nei periodi di aggiornamento dei lavori del Consiglio regionale le commissioni possono essere convocate per la discussione di determinati argomenti che rivestono carattere di urgenza, su richiesta del Presidente del Consiglio regionale, anche dietro domanda della Giunta, ovvero quando lo richiedono tre componenti della commissione o dieci consiglieri. In tali casi la convocazione deve avvenire entro sette giorni dalla richiesta e l'ordine del giorno deve essere comunicato a tutti i consiglieri non meno di quarantotto ore prima della seduta.

Art. 26 - Validità delle sedute delle commissioni

Per la validità delle sedute delle commissioni è richiesta la presenza della metà dei commissari o di un numero di commissari che rappresenti la maggioranza dei voti assegnati alla commissione.

La presenza del numero legale è accertata dal Presidente all'inizio di ogni seduta; nel corso di questa, prima di ogni deliberazione, ciascun consigliere può richiedere la verifica. Se si accerta la mancanza del numero legale, il Presidente della commissione può rinviare la seduta o sospenderla per un'ora. Qualora, dopo la sospensione, la commissione non risulti in numero legale, il Presidente toglie la seduta annunciando la data e l'ora della seduta successiva il cui ordine del giorno riporta gli argomenti della seduta che è stata tolta. Della determinazione del Presidente viene data immediata comunicazione scritta a tutti i componenti della commissione.

Art. 27 - Partecipazione, verbalizzazione e pubblicità alle sedute delle commissioni permanenti (1/a) (2/a) (38) (1/a) (2/a) (38)

1. Alle sedute delle commissioni permanenti sono presenti le strutture consiliari competenti all'assistenza generale ai lavori delle commissioni, all'assistenza giuridico-legislativa, all'assistenza per la valutazione delle politiche ed alle attività di informazione.

2. Il presidente della commissione può consentire la presenza di altri funzionari regionali in grado di rispondere a quesiti tecnici che i commissari ritengono di dover porre.

3. La commissione può chiedere, previa autorizzazione del presidente del consiglio, la partecipazione di consulenti o di persone estranee all'amministrazione regionale.

4. L'ufficio di presidenza del consiglio, su richiesta dei presidenti dei gruppi, autorizza un incaricato per ciascun gruppo ad assistere alle sedute della commissione per la quale è stata avanzata la richiesta.

5. Delle sedute delle commissioni si redige un processo verbale, nel quale si riportano gli atti trattati, le

deliberazioni, le votazioni e una sintesi della discussione con i nomi di coloro che vi hanno partecipato. Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intenda proporvi una rettifica, o a chi intenda chiarire il pensiero espresso nella seduta precedente, oppure per fatto personale. Il processo verbale è approvato, di norma, nella seduta successiva a quella cui si riferisce.

6. I verbali sono sottoscritti dal presidente e dal consigliere segretario. Riportano l'indicazione del funzionario estensore e del responsabile della segreteria della commissione.

7. Il presidente della commissione, d'intesa col vicepresidente, cura che sia redatto, a mezzo della struttura per l'informazione, un comunicato nel quale viene data notizia del dibattito e delle decisioni della commissione.

8. Le riunioni delle commissioni sono, di norma, pubbliche, con le modalità stabilite dall'ufficio di presidenza del consiglio in relazione all'organizzazione delle attività consiliari. Particolari forme di pubblicità o di partecipazione possono essere autorizzate dal presidente del consiglio su richiesta del presidente della commissione, avanzata, d'intesa con l'ufficio di presidenza, almeno tre giorni prima della seduta.

Art. 28 - Assegnazione alle commissioni (1/a)

Salvi i casi di cui all'ultimo comma del presente articolo e ai successivi articoli 55 e 66 , il Presidente del Consiglio assegna alle commissioni competenti per materia le proposte di legge o di regolamento e in generale gli affari sui quali le commissioni stesse siano chiamate a pronunciarsi e ne dà comunicazione al Consiglio nella seduta immediatamente successiva all'avvenuta assegnazione

Una proposta di legge o di regolamento o un determinato affare può essere dal Presidente assegnato a più commissioni perché l'esame avvenga in comune quando, a giudizio dello stesso Presidente, non sia possibile individuare la competenza prevalente di una sola commissione. In tal caso le commissioni riunite sono presiedute dal Presidente più anziano di età.

Se una commissione reputi che un argomento ad essa assegnato non sia di sua competenza ne informa il Presidente che decide dandone notizia, se del caso, all'ufficio di presidenza. Allo stesso modo si procede quando una commissione reputi che un argomento assegnato ad altra commissione sia di sua competenza.

Il Presidente può inoltre inviare alle commissioni relazioni, documenti ed atti pervenuti al Consiglio, riguardanti le materie di loro competenza.

Le proposte di legge, di regolamento, di deliberazione, e di altri provvedimenti di iniziativa dell'Ufficio di Presidenza, qualora lo stesso Ufficio lo decida, sono esaminate direttamente dal Consiglio, previo inserimento nell'ordine del giorno della seduta, di cui all' art. 54 del presente Regolamento

Art. 29 - Termini di esame in commissione (1/a)

Salvo quanto disposto dagli articoli 65 , 66 e 90 del presente regolamento, per le proposte da esaminare in commissione in sede referente o in sede redigente, la commissione è tenuta a presentare la relazione al Consiglio non oltre quattro mesi a partire dalla data di assegnazione alla commissione stessa. Decorso tale termine la proposta è sottoposta all'ufficio di presidenza integrato ai sensi dell' articolo 50 (39) salvo che il proponente o almeno un capogruppo non ne chieda l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio.

Le commissioni possono richiedere al Presidente del Consiglio una proroga dei termini suindicati per un periodo di tempo non superiore a quello originariamente fissato.

Art. 30 - Pareri e procedura (1/a)

Il Presidente del Consiglio può disporre che su un affare assegnato ad una commissione, sia espresso il parere di un'altra commissione, per gli aspetti che rientrano nella competenza di questa. Se una commissione ritiene utile sentire il parere di altra commissione o esprimerlo su un affare assegnato ad altra commissione, lo richiede al Presidente del Consiglio.

La commissione di cui sia richiesto il parere deve esprimerlo alla commissione referente o redigente entro trenta giorni dalla data di assegnazione. Tale termine può essere prorogato dal Presidente, per un periodo non superiore a quello inizialmente assegnato, su richiesta della commissione consultata.

Decorsi i termini suindicati senza che il parere sia stato emesso, si intende che la commissione consultata non intende emetterne alcuno.

Salvo i casi di cui agli articoli 65 e 66 , i pareri delle commissioni sono espressi per iscritto e vengono allegati alle relazioni trasmesse al Consiglio quando la commissione consultata lo richiede.

Art. 31 - Pareri obbligatori (1/a)

Per tutte le proposte di legge o di regolamento e per ogni altro affare che comporti spesa, il Presidente del Consiglio regionale deve, all'atto dell'assegnazione alla commissione o alle commissioni competenti, prevedere che la commissione competente in materia finanziaria e di programmazione emetta il proprio preventivo parere al fine esclusivo di stabilire la compatibilità della decisione con il programma regionale di sviluppo nonché l'esistenza della copertura finanziaria e il rispetto delle norme di compatibilità.

Per le proposte di legge o di regolamento nonché per ogni altro affare che si riferisca a materie regolate dallo Statuto, il Presidente del Consiglio regionale deve prevedere il preventivo parere della commissione competente in materia istituzionale.

In tali ipotesi la commissione consultata non può valersi della facoltà prevista dall' articolo 30 , terzo comma, del presente regolamento.

La commissione o le commissioni referenti, qualora successivamente alla emissione dei pareri di cui ai commi precedenti, apportino alle proposte di legge, di regolamento o agli altri affari esaminati modifiche rilevanti per la commissione che ha espresso parere obbligatorio, devono, contestualmente alla trasmissione alla Presidenza del Consiglio, darne notizia a tale commissione per consentirle, non oltre i sette giorni successivi, di presentare al Consiglio regionale eventuali sue osservazioni.

Art. 32 - Procedimento delle commissioni in sede referente (40)

1. Le commissioni in sede referente organizzano i propri lavori tenendo conto del calendario dei lavori del consiglio, ivi comprese le quote a favore delle iniziative di competenza consiliare.

2. Il procedimento è organizzato in modo da assicurare che esso si concluda prima della riunione dell'ufficio di presidenza integrato che fissa l'ordine del giorno della seduta consiliare programmata per la discussione.

3. La discussione è introdotta da una relazione del presidente della commissione o da un consigliere da lui incaricato.

4. Nel corso dell'esame in sede referente, la commissione provvede ad acquisire gli elementi di conoscenza necessari per verificare la legittimità, la qualità e l'efficacia del provvedimento. L'istruttoria prende a tal fine in considerazione i seguenti aspetti:

- a) la necessità del provvedimento, con riguardo alla possibilità di conseguire i fini mediante ricorso a fonte diversa da quella proposta;*
- b) la conformità del provvedimento proposto alla Costituzione, la sua compatibilità con la normativa dell'Unione europea e il rispetto delle competenze delle regioni e delle autonomie locali;*
- c) la definizione degli obiettivi dell'intervento e la congruità dei mezzi individuati per conseguirli, l'adeguatezza dei termini previsti per l'attuazione della disciplina, nonché gli oneri per la pubblica amministrazione, i cittadini, le imprese;*
- d) l'inequivocità e la chiarezza del significato delle definizioni e delle disposizioni, nonché la congrua sistematizzazione della materia in conformità alle regole di redazione degli atti normativi e amministrativi.*

5. Successivamente si svolge un dibattito di carattere generale al quale fa seguito, quando si tratta di provvedimenti costituiti da un testo suddiviso in articoli, l'esame dei singoli articoli.

6. La commissione vota i provvedimenti sottoposti al suo esame secondo le stesse modalità stabilite per l'approvazione di essi in aula.

7. Al termine della discussione la commissione nomina un relatore al quale conferisce il mandato di riferire al consiglio sul testo da essa predisposto; i gruppi dissenzienti possono nominare relatori di minoranza. La relazione di minoranza può recare un proprio testo, anche parzialmente alternativo al testo della commissione, formulato in emendamenti a quest'ultimo. Per le proposte di legge o di regolamento le relazioni debbono essere scritte e consegnate dal relatore alla presidenza del consiglio tre giorni prima della data fissata per la discussione di fronte al consiglio.

8. Il parere espresso dalla commissione viene trasmesso al presidente del consiglio dal dirigente del relativo settore di assistenza. Esso riporta:

- a) il testo approvato dalla commissione;*
- b) in caso di proposta di legge o di regolamento, la relazione tecnica illustrativa dell'atto recante anche la*

motivazione;

- c) i voti espressi dai singoli commissari;
- d) l'esito della votazione;
- e) l'indicazione degli eventuali relatori di maggioranza e/o di minoranza;
- f) le indicazioni relative agli eventuali pareri delle altre commissioni o organismi;
- g) lo svolgimento e gli esiti dell'istruttoria di cui al precedente comma 4.

9. Nel corso dell'esame in commissione non possono essere decise questioni pregiudiziali o sospensive; se vengono poste, di esse, e del relativo dibattito, si dà conto nella relazione. Le commissioni possono invece adottare risoluzioni connesse con l'affare sul quale debbono riferire e tali risoluzioni sono trasmesse al consiglio insieme con la relazione.

Art. 33 - Procedimento delle commissioni in sede redigente

Per le proposte di legge o di regolamento per le quali il Consiglio regionale abbia deliberato il ricorso alla procedura *redigente ai sensi dell'articolo 19, comma 1 dello Statuto (41)* le commissioni procedono a norma del precedente articolo 32.

Sull'ammissibilità di emendamenti o di risoluzioni che appaiono in contrasto con i criteri generali fissati dal Consiglio, decide il Presidente della commissione.

Art. 34 - Rapporti della commissione con la giunta (42)

1. Il presidente della giunta e i suoi componenti hanno diritto di intervenire alle sedute delle commissioni, con diritto di parola e di proposta.

2. La commissione può decidere, a maggioranza, di richiedere al presidente ed ai componenti della giunta, ai sensi dell' articolo 18, comma 5, dello Statuto, di intervenire ad una sua seduta. La data della seduta è di norma concordata, ma non può essere comunque fissata oltre sette giorni dal ricevimento della richiesta.

3. Per l'esercizio dei poteri ad esse affidati dall' articolo 19 , commi 1, 2 e 5 dello Statuto, le commissioni possono, nelle materie di rispettiva competenza ed anche indipendentemente dagli affari ad esse assegnati dal presidente del consiglio, chiedere alla giunta informazioni, documenti o chiarimenti sull'andamento dell'amministrazione regionale, su questioni connesse e sull'applicazione dei diritti e dei principi sanciti dal titolo I. Le commissioni inoltre possono chiedere alla giunta di riferire, anche per iscritto, in merito all'attuazione di leggi e regolamenti o di ordini del giorno, mozioni, risoluzioni e deliberazioni approvate dal consiglio.

Art. 35 - Consultazioni (17)

1. In relazione agli affari assegnati, le commissioni possono effettuare consultazioni delle as-sociazioni rappresentative degli enti locali e di alcuni o singoli enti locali su atti di loro specifico interesse oppure di tutti gli enti locali su questioni per le quali non è richiesto il parere obbliga-torio del consiglio delle autonomie locali. Possono effettuare inoltre consultazioni di comunità di cittadini e di residenti, di organismi ed uffici privati e pubblici, di associazioni di categoria, di esperti e di personale dell'amministrazione regionale e degli uffici dipendenti o su richiesta dei medesimi.

2. Le consultazioni sono finalizzate a promuovere la partecipazione dei cittadini per acquisire informazioni, documenti e a promuovere lo scambio di chiarimenti e osservazioni ai fini dell'istruttoria dell'atto.

3. Spetta alla commissione decidere sui soggetti da consultare, sulle modalità e sui termini della consultazione. Il presidente dà conto alla commissione delle richieste di consultazione pervenute.

4. Gli inviti per le consultazioni sono inviati dal presidente del consiglio.

5. La spesa per le consultazioni è a carico del bilancio del consiglio.

6. L'effettuazione di consultazioni non può determinare il mancato rispetto dei termini posti alla commissione ai sensi dell' articolo 29 del presente regolamento.

Art. 36 - Procedimento per le indagini conoscitive (1/a)

Nelle materie di loro competenza le commissioni possono disporre, previo consenso dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale, indagini conoscitive intese ad acquistare notizie, informazioni e documentazioni; il consenso dell'ufficio di presidenza non è necessario quando l'indagine sia richiesta dal Consiglio regionale.

Le commissioni predispongono un dettagliato programma finanziario ed operativo dell'indagine da effettuare, programma che è sottoposto all'approvazione dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale. Nell'ambito del programma approvato le commissioni possono effettuare l'indagine con le modalità da esse stesse stabilite e i contatti occorrenti vengono tenuti dal Presidente della commissione.

Le sedute delle commissioni dedicate allo svolgimento di indagini conoscitive - al pari di quelle effettuate per le consultazioni ai sensi del precedente articolo 35 - possono svolgersi anche fuori della sede del Consiglio regionale.

Terminata l'indagine, la commissione formula le proprie conclusioni ed approva un documento.

Le minoranze possono chiedere che siano messi in votazione propri documenti che, in ogni caso, vanno allegati ai risultati dell'indagine. Le conclusioni e i documenti sono trasmessi all'ufficio di presidenza che ne cura la distribuzione a tutti i consiglieri.

Tutte le spese riferentisi allo svolgimento delle indagini sono a carico del bilancio del Consiglio regionale.

Art. 37 - Relazioni e risoluzioni d'iniziativa delle commissioni

Le commissioni hanno facoltà di presentare al Consiglio, di propria iniziativa, relazioni e risoluzioni sulle materie di loro competenza.

Ogni consigliere ha facoltà di proporre, in tali materie, argomenti in commissione per l'assunzione, da parte di questa, di una propria iniziativa.

La proposta viene accettata o respinta a maggioranza.

A conclusione dell'esame di affari ad esse assegnati sui quali non siano tenute a riferire al Consiglio, le commissioni possono votare risoluzioni intese ad esprimere il loro pensiero e gli indirizzi che ne derivano in ordine all'argomento in discussione.

Nei casi di cui ai precedenti comma l'invito alla Giunta regionale deve contenere l'indicazione dell'oggetto della risoluzione.

Le commissioni possono altresì richiedere all'ufficio di presidenza, che decide in proposito, che le risoluzioni adottate ai sensi del comma precedente siano sottoposte al Consiglio regionale. La richiesta può essere fatta anche dal rappresentante della Giunta.

Art. 38 - Della discussione nelle commissioni (43) (43)

1. Per la discussione nelle commissioni si osservano, in quanto applicabili, le norme che regolano la discussione di fronte al consiglio.

2. Per la discussione degli articoli delle proposte di legge o di regolamento, che sono assegnate alle commissioni in sede redigente, si applicano gli articoli 98 e 99 del presente regolamento.

Art. 39 - Delle votazioni nelle commissioni

Le votazioni nelle commissioni si fanno per alzata di mano.

Art. 40 - Commissioni speciali (44) (44)

1. Il consiglio regionale può disporre che un determinato affare venga esaminato da una commissione speciale. Questa è composta sulla base delle designazioni dei gruppi rispettando, per quanto possibile, il criterio della proporzionalità.

2. Il consigliere che immotivatamente non partecipi a tre sedute consecutive cessa di far parte delle commissioni di cui al comma 1.

Art. 40 bis - Commissioni d'inchiesta (45) (45)

1. Il consiglio regionale può istituire, ai sensi dell' articolo 21 dello Statuto, commissioni d'inchiesta su questioni relative a materie di interesse regionale.

2. Le commissioni di inchiesta sono istituite anche senza voto consiliare quando ne facciano richiesta almeno un quinto dei consiglieri. Non possono essere attive allo stesso tempo più di due commissioni istituite senza voto consiliare su richiesta delle minoranze.

3. Le commissioni di cui ai commi 1 e 2 sono formate con criteri di proporzionalità e debbono esservi rappresentati tutti i gruppi consiliari.

4. Il consigliere che immotivatamente non partecipi a tre sedute consecutive cessa di far parte delle commissioni di cui al comma 1.

5. Le commissioni d'inchiesta possono deliberare, al momento della costituzione del loro ufficio di presidenza, la elezione di due vicepresidenti. In tal caso, le funzioni vicarie sono esercitate dal vicepresidente più anziano di età.

6. Le commissioni di inchiesta approvano il programma della loro attività. Se il programma comporta spese per studi, ricerche o consulenze deve essere approvato, per questa parte, anche dall'ufficio di presidenza del consiglio.

7. Ai lavori delle commissioni di inchiesta è data pubblicità.

8. La relazione finale approvata dalla commissione di inchiesta e le eventuali relazioni di minoranza sono inserite nel primo calendario dei lavori utile, per essere discusse dal consiglio.

Art. 41 - Commissione di controllo - Composizione durata in carica

1. La commissione di controllo è nominata dal presidente del consiglio sulla base delle designazioni effettuate dai gruppi consiliari ed è composta da un componente per ogni gruppo di minoranza, compreso il gruppo misto se costituito, e da un uguale numero più due di componenti espressi dai gruppi di maggioranza. In caso di variazione in corso di legislatura del numero dei gruppi di minoranza, compreso il gruppo misto, il numero dei componenti della commissione è conseguentemente adeguato.

2. La commissione elegge al suo interno il presidente, il vicepresidente ed il segretario ai sensi dell'articolo 22 Il presidente è eletto su proposta dei commissari di opposizione.

3. Alla commissione di controllo si applicano i commi 5, 6 e 7 dell' articolo 20

Art. 42 - Commissione di controllo - Competenze (47) (47)

1. I compiti di controllo sullo stato di attuazione delle politiche regionali di cui all' articolo 20 , comma 1, dello Statuto sono esercitati verificando la coerenza dei procedimenti ed il rispetto complessivo del programma regionale di sviluppo e del documento di programmazione economica e finanziaria, ferma la competenza delle altre commissioni permanenti per la verifica nel merito degli effetti prodotti relativamente alle materie di rispettiva competenza.

2. La commissione di controllo svolge funzioni consultive sugli atti di programmazione ai sensi dell' articolo 20 , commi 1 e 2, dello Statuto.

3. Le funzioni di controllo di cui ai commi 1 e 2 sono esercitate anche con la presentazione di relazioni annuali al consiglio.

4. La commissione di controllo riceve il bilancio di previsione e le variazioni sulle quali può formulare, entro trenta giorni, osservazioni alla commissione competente in materia finanziaria per i profili di coerenza con i documenti di programmazione generale.

5. La commissione di controllo svolge funzioni referenti sui rendiconti della giunta e del consiglio.

6. Nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla gestione del patrimonio regionale di cui all' articolo 20 , comma 3, dello Statuto, la commissione di controllo trasmette relazioni almeno una volta l'anno all'assemblea.

7. Le funzioni di vigilanza di cui al comma 6 sono esercitate anche con riferimento al patrimonio degli enti dipendenti dalla regione e al programma e al rendiconto sull'attività contrattuale della giunta e degli enti dipendenti.

Art. 43 - Commissione di controllo - Pareri (48) (48)

1. La commissione esprime motivato parere preventivo al consiglio sulla coerenza con la programmazione regionale delle proposte di atti sottoposte alla approvazione del consiglio stesso.

2. Il presidente del consiglio, ai fini di cui al comma 1, assegna alla commissione di controllo le proposte di atti relativi agli strumenti di programmazione previsti dalla normativa e dal piano regionale di sviluppo. Le

stesse proposte sono assegnate dal presidente del consiglio, contestualmente, alle commissioni competenti.

Art. 44 - Commissione di controllo - Procedimento per i pareri (49) (49)

1. Il parere preventivo di cui all' articolo 43 , comma 1, è espresso dalla commissione di controllo entro trenta giorni dall'assegnazione.

2. Nel caso che il soggetto proponente l'atto manifesti l'urgenza, il presidente del consiglio, valutata la richiesta, può stabilire che la commissione di controllo esprima il parere in un termine ridotto, comunque non inferiore a quindici giorni.

3. Decorso il termine senza che il parere sia stato emesso, si intende che la commissione di controllo non ritiene di emetterne alcuno.

4. Il parere della commissione di controllo contrario all'approvazione di una proposta determina l'improcedibilità della medesima, salva espressa conferma, ai sensi dell' articolo 20 , comma 2, dello Statuto, dell'organo che l'ha deliberata. Il presidente del consiglio dà comunicazione al proponente dell'atto e alla commissione competente dell'interruzione del procedimento.

5. Qualora il proponente l'atto modifichi la proposta, la commissione di controllo deve esprimersi entro quindici giorni dalla data di comunicazione da parte del presidente del consiglio della proposta stessa. La proposta è rinnovata anche qualora contenga modifiche che accolgano parzialmente le osservazioni della commissione di controllo.

6. Nel caso di parere contrario della commissione di controllo sull'atto modificato, questo è comunicato alla commissione competente e al presidente del consiglio. La commissione competente procede quindi all'esame della proposta.

7. I pareri formulati dalla commissione di controllo accompagnano la proposta nelle diverse fasi del procedimento e sono assunti a corredo della medesima per l'esame in aula.

Art. 44 bis - Commissione di controllo - Invio atti (50) (50)

1. La giunta trasmette al consiglio per l'invio alla commissione di controllo tutti gli atti dalla stessa adottati in materia di gestione del patrimonio, programmazione e bilancio. La giunta trasmette altresì, su richiesta della commissione, gli atti adottati dai dirigenti nelle indicate materie.

Art. 45 - Nomina di organi consiliari collegiali

Salvo quanto disposto da norme speciali di legge o dallo Statuto, la nomina degli organi consiliari collegiali o di loro singoli componenti viene disposta dal Presidente del Consiglio, previa consultazione con i Presidenti dei gruppi consiliari.

Art. 46 - Connessione di argomenti

Le proposte di legge o di regolamento, nonché gli altri affari, che abbiano oggetti identici o strettamente connessi, sono posti congiuntamente all'ordine del giorno della commissione competente, salvo che per alcuni di essi la commissione abbia già esaurito la discussione.

Capo 6 Bis - Del Consiglio delle Autonomie locali

Art. 46 bis - Procedura per i pareri e le osservazioni (15)

1. Il Presidente del Consiglio, contestualmente all'assegnazione alle commissioni consiliari competenti, assegna al Consiglio delle autonomie locali, per l'espressione del parere obbligatorio, le proposte di atti aventi ad oggetto:

2. Il Consiglio delle autonomie locali esprime il proprio parere obbligatorio entro trenta giorni dall'assegnazione e lo invia al Presidente del Consiglio e alle commissioni consiliari competenti.

3. Il termine di cui al comma 2 può essere eccezionalmente ridotto dal Presidente del Consiglio regionale, su richiesta del titolare della proposta, per motivate ragioni di urgenza, fino ad un minimo di quindici giorni. Lo stesso termine può altresì essere eccezionalmente prorogato, su richiesta motivata del Presidente del Consiglio delle autonomie locali, fino ad un massimo di sessanta giorni, in particolare al fine di consentire lo svolgimento delle consultazioni di tutti gli enti locali.

4. Fino allo scadere del termine di cui ai commi 2 e 3, la commissione consiliare referente non può presentare la relazione di cui all'articolo 29. Decorso tale termine senza che il parere sia stato espresso si intende che il Consiglio delle autonomie non ritiene di esprimerne alcuno.

5. Nel caso in cui una proposta di atto sulla quale il Consiglio delle autonomie locali ha espresso il proprio parere obbligatorio sia oggetto, nei successivi lavori delle commissioni consiliari, di modificazioni ampie e sostanziali sui profili di interesse del Consiglio delle autonomie locali, il Presidente del Consiglio regionale, su richiesta motivata del Presidente della commissione consiliare referente, ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio delle autonomie locali per un nuovo esame. In tal caso il Consiglio delle autonomie locali può esprimere un nuovo parere da trasmettere alla commissione consiliare competente entro quindici giorni.

6. Il Presidente del Consiglio regionale trasmette inoltre al Consiglio delle autonomie locali tutte le altre proposte di atti depositate in Consiglio regionale, sulle quali il Consiglio delle autonomie locali può esprimere, entro quindici giorni, le proprie eventuali osservazioni inviandole al Presidente del Consiglio regionale ed alle commissioni consiliari competenti.

Art. 46 ter - Consultazioni degli enti locali (16)

1. Il Consiglio delle autonomie locali, sugli atti sui quali deve esprimere parere obbligatorio, può effettuare consultazioni con la generalità degli Enti locali con le modalità stabilite dal proprio regolamento interno.

Art. 46 quater - Esame delle pronunce del consiglio delle autonomie locali (26)

1. La commissione consiliare competente si pronuncia espressamente sui pareri e le osservazioni del consiglio delle autonomie locali.

2. Le valutazioni della commissione sono necessariamente contenute nella relazione di competenza, cui il parere del consiglio delle autonomie deve essere allegato, e riferite all'aula.

3. La commissione, qualora ritenga di non accogliere un parere contrario o condizionato all'accoglimento di modifiche relativo ad una proposta di legge o regolamento incarica il relatore di presentare al consiglio regionale, unitamente alla relazione, un ordine del giorno procedurale ai sensi dell'articolo 95 del regolamento, che esprime la motivazione di tale non accoglimento richiesta dall'articolo 66, comma 4, dello Statuto.

4. Nel caso di parere contrario o condizionato all'accoglimento di modifiche relative ad una proposta di atto amministrativo, la motivazione di tale non accoglimento è contenuta nel testo dell'atto.

Art. 46 quinquies - Seduta congiunta (16)

1. La convocazione e l'ordine del giorno della seduta congiunta del Consiglio regionale e del Consiglio delle autonomie locali, di cui all'articolo 15 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 36 (Nuova disciplina del Consiglio delle autonomie locali), sono stabiliti dal Presidente del Consiglio regionale d'intesa con il Presidente del Consiglio delle autonomie locali.

2. La seduta è presieduta dal Presidente del Consiglio regionale ed è regolata dal presente regolamento per quanto applicabile.

Capo VI Ter (51) - Della Commissione per le pari opportunità

Art. 46 sexies - Commissione per le pari opportunità

1. Il presidente del consiglio, contestualmente all'assegnazione alle commissioni competenti, trasmette alla commissione per le pari opportunità, di cui all'articolo 55 dello Statuto, tutte le proposte di atti di competenza del consiglio, per le sue osservazioni sul rispetto e la promozione dei principi costituzionali e statutari di parità e di non discriminazione fra i generi.

2. La commissione per le pari opportunità esprime parere obbligatorio sulle proposte di atti normativi di competenza del consiglio in materia elettorale, di nomine, di motivazione delle fonti normative di cui all'articolo 39, comma 2, dello Statuto, di organizzazione del personale, nonché sul programma regionale di sviluppo.

3. La commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni e lo invia al presidente del consiglio e alle commissioni consiliari competenti. Ad esso si applica la disciplina di cui all'articolo 46 quater, commi 1 e 2, del presente regolamento.

4. I processi verbali delle commissioni permanenti danno conto delle ragioni dell'eventuale mancato accoglimento del parere e delle osservazioni della commissione.

5. La presidente della commissione può chiedere di essere sentita dalle commissioni permanenti per illustrare le osservazioni o il parere trasmesso.

6. La commissione può presentare al presidente del consiglio e alla giunta proprie proposte di modifica della normativa esistente ai fini dell'attuazione dei principi di pari opportunità fra donne e uomini di cui all' articolo 4 , comma 1, lettera f), dello Statuto e all' articolo 117, settimo comma, della Costituzione .

7. La commissione presenta una relazione annuale al consiglio per illustrare lo stato di attuazione dei principi di pari opportunità. Il presidente del consiglio trasmette la relazione alla commissione competente e ai consiglieri.

Capo 7 - Della convocazione del Consiglio e della organizzazione dei lavori

Art. 47 - Potere di convocazione del Consiglio

La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente con la diramazione dell'ordine del giorno a tutti i consiglieri.

Per la prima convocazione dopo le elezioni, decorsi trenta giorni dalla proclamazione degli eletti senza che il Presidente del Consiglio uscente abbia provveduto alla convocazione, questa può essere fatta da dieci consiglieri, a norma dell'articolo 7, secondo comma, dello Statuto. In questo caso i dieci consiglieri incaricano il più anziano di età di procedere alla diramazione dell'ordine del giorno.

Quando la convocazione sia richiesta dal Presidente della Giunta, o da dieci consiglieri o da tre Presidenti di gruppi consiliari, i richiedenti possono procedere alla convocazione a norma dell'articolo 13 dello Statuto qualora il Presidente del Consiglio regionale non vi abbia provveduto nei quindici giorni successivi alla richiesta. Quando questa provenga da più soggetti, per la convocazione si applicano le norme di cui al comma precedente.

Art. 48 - Modalità per la convocazione del Consiglio

Salvo i casi di urgenza, da valutarsi dal Presidente del Consiglio regionale, la diramazione della convocazione è fatta almeno tre giorni prima della seduta.

In tutti i casi in cui la convocazione sia fatta ad opera di un soggetto diverso dal Presidente del Consiglio regionale tale termine è raddoppiato. Nelle stesse ipotesi, la convocazione deve essere accompagnata da una esposizione dei motivi che sono alla base della convocazione.

Nella convocazione debbono essere sempre indicati gli argomenti all'ordine del giorno della seduta.

Art. 49 - Programmazione dei lavori del consiglio

1. Il consiglio programma la propria attività attraverso un calendario dei lavori a cadenza bimestrale.

2. Nel calendario dei lavori sono indicate le date delle sedute e gli argomenti da trattare in ciascuna seduta.

3. Il calendario dei lavori contiene, inoltre, l'indicazione delle date delle speciali sedute o sessioni di cui all' articolo 24 , comma 4, dello Statuto, in particolare di una sessione che garantisca l'approvazione degli strumenti di bilancio e finanziari nei termini di legge.

4. Le proposte di atti sono inserite nel calendario dei lavori in modo da assicurare che la discussione in consiglio abbia inizio quando per ciascuna di esse sia decorso il termine assegnato per l'esame in commissione. L'inserimento nel calendario dei lavori può essere differito su richiesta del proponente e può essere derogato soltanto qualora la commissione abbia già concluso l'esame della proposta o per accordo unanime dell'ufficio di presidenza integrato, sentito il rappresentante della giunta.

5. Nel calendario dei lavori è garantita l'iscrizione di un numero di proposte di iniziativa consiliare, per le quali è decorso il termine assegnato per l'esame in commissione, non inferiore al 40 per cento e, fra queste, non meno della metà di iniziativa delle opposizioni.

Art. 50 - Formazione ed approvazione dei programmi (1/a) (53)

1. Per la formazione del calendario dei lavori il presidente del consiglio predispone una proposta, tenendo

conto delle proposte dei gruppi consiliari e dei singoli consiglieri, sulla base delle indicazioni e delle priorità segnalate dal presidente della giunta, sentito il presidente del consiglio delle autonomie locali in relazione alla seduta congiunta di cui all' articolo 67 dello Statuto. Resta fermo quanto stabilito dall' articolo 49 , commi 4 e 5.

2. La proposta di cui al comma 1 tiene altresì conto delle proposte riassunte ai sensi dell' articolo 67 del presente regolamento.

3. In casi particolari, qualora lo ritenga necessario, ai fini della formazione del calendario dei lavori, il presidente del consiglio può sentire lo stesso presidente del consiglio delle autonomie locali e i rappresentanti di altri organi.

4. La proposta di calendario dei lavori è sottoposta, almeno sette giorni prima della scadenza del precedente, al parere dell'ufficio di presidenza, integrato dai presidenti dei gruppi consiliari e dai presidenti delle commissioni consiliari, a cui partecipa il rappresentante della giunta. Partecipa altresì il portavoce dell'opposizione.

5. Il presidente del consiglio definisce il calendario dei lavori sulla base del parere dell'ufficio di presidenza integrato di cui al comma 4.

6. La convocazione della seduta dell'ufficio di presidenza integrato di cui al comma 4 è comunicata alla giunta almeno tre giorni prima, per assicurare la partecipazione ai lavori di un suo rappresentante.

Art. 51 - Organizzazione dei lavori delle commissioni

Le commissioni sono tenute ad organizzare i propri lavori in modo da rendere possibile il rispetto, da parte del Consiglio regionale, del calendario dei lavori approvato. (54)

A tal fine l'ufficio di presidenza del Consiglio ha il compito di provvedere al successivo coordinamento.

Art. 52 - Distribuzione e integrazione del programma dei lavori

Il calendario dei lavori (55) adottato ai sensi dell'articolo 50 è distribuito a tutti i consiglieri.

Esso può essere modificato dal Presidente del Consiglio soltanto per inserirvi argomenti che, per disposizione dello Statuto o delle leggi vigenti, debbono essere discussi e votati nel periodo considerato dal medesimo programma dei lavori.

Art. 53 - Variazione al calendario dei lavori (56)

La variazione del calendario (57) dei lavori può essere richiesta da cinque consiglieri o da tre Presidenti di gruppo o dalla Giunta regionale, in relazione a situazioni sopravvenute e urgenti.

La richiesta è iscritta immediatamente all'ordine del giorno del Consiglio che delibera con votazione per alzata di mano e dopo un oratore per gruppo e per non più di cinque minuti. Il Consiglio può anche stabilire, ove occorra, di tenere sedute supplementari necessarie per la trattazione di argomenti sopravvenuti.

Art. 54 - Ordine del giorno della seduta e sue variazioni (58)

1. L'ordine del giorno della seduta è stabilito dal presidente del consiglio, sentito l'ufficio di presidenza integrato dai presidenti dei gruppi consiliari e dal rappresentante della giunta, sulla base del calendario dei lavori e nel rispetto delle quote di cui all'articolo 49, comma 5.

2. L'ordine del giorno della seduta consiliare indica gli affari da discutere e l'ordine del giorno di trattazione degli stessi. L'eventuale contingentamento dei tempi del dibattito è stabilito in conformità al parere unanime dell'ufficio di presidenza integrato dai presidenti dei gruppi consiliari.

3. Eventuali variazioni in corso di seduta dell'ordine di trattazione degli affari o della durata della seduta possono essere proposte dal presidente del consiglio, da un rappresentante della giunta e da ciascun consigliere. Sulla richiesta delibera il consiglio, sentito un consigliere a favore e uno contro, nonché un rappresentante della giunta per non più di cinque minuti ciascuno.

4. Per discutere e votare su affari che non sono all'ordine del giorno della seduta è necessaria una deliberazione del consiglio a maggioranza dei tre quarti dei votanti su proposta del presidente del consiglio, di un rappresentante della giunta, di un gruppo consiliare che rappresenti almeno un decimo dei consiglieri o di almeno tre presidenti di gruppo.

5. Per discutere e votare mozioni che non sono all'ordine del giorno della seduta si applica la procedura di cui al comma 3.

6. La proposta è presentata all'inizio della seduta o quando il consiglio stia per passare ad altro punto dell'ordine del giorno. Sulla proposta delibera il consiglio, sentito un consigliere a favore e uno contro e sentito un rappresentante della giunta, per non più di cinque minuti ciascuno.

7. Quando la proposta di cui al comma 4 è accolta, si intende che l'affare è trattato direttamente dal consiglio.

Art. 55 - Variazioni all'ordine del giorno (5/a) (72)

Abrogato

Capo 8 - Delle sedute del Consiglio regionale

Art. 56 - Organizzazione materiale delle sedute

Il Consiglio regionale si riunisce normalmente nella propria sede. Nell'aula vi sono posti riservati ai rappresentanti della Giunta e, al banco della presidenza, hanno posto il funzionario responsabile dei servizi di aula e gli altri funzionari del Consiglio autorizzati dal Presidente.

Una parte dell'aula è destinata ai rappresentanti della stampa.

La parte dell'aula destinata al pubblico deve essere separata da quella del Consiglio, in modo che durante le sedute nessuna persona estranea possa entrare nella parte riservata al Consiglio.

Il Consiglio può riunirsi fuori della propria sede per decisione unanime dell'ufficio di presidenza o quando lo deliberi a maggioranza dei quattro quinti dei consiglieri assegnati alla Regione.

In tali casi la seduta ha luogo presso una sede di Consiglio comunale o provinciale, e, in casi eccezionali, anche altrove.

Art. 57 - Pubblicità delle sedute

Le sedute del Consiglio sono pubbliche. L'ammissione del pubblico nella parte dell'aula consiliare ad esso riservata è regolata dall'ufficio di presidenza con apposite disposizioni da rendersi pubbliche.

Su richiesta motivata dalla Giunta regionale, del Presidente del Consiglio regionale o di cinque consiglieri, il Consiglio pu deliberare, senza discussione, di adunarsi in seduta segreta.

Art. 58 - Processo verbale e resoconto

Di ogni seduta si redige il processo verbale, che deve contenere soltanto gli atti e le deliberazioni, indicando, per le discussioni, l'oggetto e i nomi di coloro che vi hanno partecipato. Il processo verbale è approvato senza votazione, in mancanza di osservazioni, all'inizio della seduta successiva ; occorrendo la votazione, questa ha luogo per alzata di mano.

Sul processo verbale non è concessa la parola se non ai consiglieri che intendono farvi una rettifica, oppure per chiarire il pensiero espresso nella seduta precedente o per fatto personale o per un semplice annunzio di voto.

Il processo verbale è firmato dal Presidente e da uno dei segretari del Consiglio subito dopo l'approvazione. Per le sedute segrete - quando il Consiglio regionale non abbia deliberato che non si faccia processo verbale - questo è dato in visione ai consiglieri nella seduta successiva e, se non vi sono osservazioni, è approvato.

Di ogni seduta pubblica si redige e si pubblica il resoconto integrale.

Il verbale e il resoconto riportano l'indicazione del funzionario estensore e la sottoscrizione del funzionario responsabile dei servizi di aula presente alla seduta.

Art. 59 - Comunicazioni al Consiglio regionale (1/a)

Dopo l'approvazione del processo verbale, prima di passare allo svolgimento dell'ordine del giorno di ciascuna seduta, il Presidente procede di norma a comunicare al Consiglio le decisioni che, ai sensi del presente regolamento, dello Statuto e di altre leggi, debbono essere portate a sua conoscenza e lo informa

sugli atti che lo riguardano.

Salvo casi di urgenza, qualora la Giunta voglia fare comunicazioni, deve darne notizia al presidente del Consiglio almeno sette giorni prima della seduta nella quale chiede di intervenire e deve trasmettere il testo scritto della comunicazione, anche se redatto in forma sintetica, almeno cinque giorni prima della seduta. L'oggetto della comunicazione deve essere comunque indicato nell'ordine del giorno della seduta.

Art. 60 - Congedi

Nessun consigliere può mancare alle sedute senza aver chiesto congedo al Presidente, il quale, in principio di ogni seduta, ne dà comunicazione all'Assemblea.

Art. 61 - Facoltà di parlare

Possono parlare di fronte al Consiglio esclusivamente i consiglieri regionali. La Giunta ha diritto alla parola ogni volta che lo richieda.

Possono altresì prendere la parola eminenti personalità della politica e della cultura, italiane e straniere, quando ciò venga unanimemente deliberato dall'ufficio di presidenza.

Art. 62 - Ordine delle sedute - Sanzioni disciplinari

Il Presidente del Consiglio regionale provvede al mantenimento dell'ordine durante le sedute.

Quando un consigliere turba l'ordine o pronuncia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama all'ordine e può disporre l'iscrizione del richiamo nel processo verbale. Il consigliere richiamato può dare spiegazioni al Consiglio alla fine della seduta; in seguito a tali spiegazioni il Presidente può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.

Qualora il consigliere richiamato persista nel suo comportamento, ovvero, anche indipendentemente da precedenti richiami, trascorra ad oltraggi o vie di fatto o faccia appello alla violenza o compia atti di particolare gravità, il Presidente pronuncia nei suoi confronti la censura e può disporre l'esclusione dall'aula per il resto della seduta. Se il consigliere si rifiuta di ottemperare all'invito del Presidente di lasciare l'aula, il Presidente sospende la seduta e dà ai segretari le istruzioni necessarie perché i suoi ordini siano eseguiti. Anche la censura può essere revocata udite le spiegazioni del consigliere censurato.

Nei casi previsti dal comma precedente, ed anche in altri casi di particolare gravità che avvengano all'interno della sede del Consiglio regionale, anche al di fuori dell'aula, il Presidente può proporre all'ufficio di presidenza di deliberare, nei confronti del consigliere al quale è stata inflitta la censura, l'interdizione di partecipare ai lavori del Consiglio regionale per un periodo non superiore a dieci giorni di seduta. Il consigliere colpito può fornire ulteriori spiegazioni all'ufficio di presidenza.

Le deliberazioni adottate dall'ufficio di presidenza sono comunicate al Consiglio e non possono in nessun caso essere oggetto di discussione.

Art. 63 - Tumulto in aula (1/a)

Quando sorga tumulto nell'aula e riescano vani i richiami del Presidente, questi abbandona il seggio e la seduta è sospesa fino a quando il Presidente non riprende il suo posto. Se, ripresa la seduta, il tumulto prosegue il Presidente può nuovamente sospenderla a tempo determinato ovvero toglierla.

In quest'ultimo caso il Presidente dispone per la riconvocazione della seduta.

Art. 64 - Comportamento del pubblico (1/a)

Il pubblico ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio deve tenere un comportamento corretto astenendosi da ogni manifestazione che, mediante parole, gesti, scritti o altro si riferisca alle opinioni espresse dai consiglieri o alle decisioni adottate dal Consiglio.

Il Presidente del Consiglio può disporre l'immediata espulsione di chi non ottempera al disposto del comma precedente. Qualora il comportamento del pubblico ostacoli il proseguimento della seduta, il Presidente può disporre che la medesima prosegua a porte chiuse.

La forza pubblica non può entrare nell'aula se non a richiesta del Presidente e dopo che sia sospesa o tolta la seduta.

Capo 9 - Dei provvedimenti di urgenza o con termini abbreviati

Art. 65 - Dichiarazioni di urgenza (1/a)

Per ogni singolo affare che debba essere discusso dal Consiglio regionale, il proponente o tre consiglieri o la Giunta possono chiedere che venga dichiarata l'urgenza; il Consiglio regionale delibera per alzata di mano, dopo aver ascoltato un oratore per gruppo. L'approvazione della dichiarazione di urgenza comporta l'inserimento della questione nel calendario (59) dei lavori in corso nonché l'autorizzazione alla commissione di riferire oralmente quando la commissione stessa intenda avvalersi di tale facoltà.

Art. 66 - Proposte per i casi straordinari di necessità e urgenza (1/a)

Le proposte avanzate per i casi previsti dall'articolo 25, commi 2 e 3 (60) dello Statuto regionale sono sottoposte al Consiglio perché accerti preliminarmente l'esistenza dei requisiti di necessità ed urgenza nella situazione alla quale sono connesse le proposte.

Qualora il Consiglio ritenga esistenti i suddetti requisiti, le proposte sono esaminate direttamente dal Consiglio, salvo che questo non deliberi che siano assegnate alla commissione competente. In tal caso i termini di cui all'articolo 29 non possono superare, quale che sia la natura delle proposte, i quindici giorni e non possono essere prorogati. L'accertamento della esistenza dei requisiti comporta l'inserimento delle proposte nel calendario (61) dei lavori in corso. In tal caso si intende conseguentemente modificato il programma approvato ai sensi dell'articolo 50

Art. 67 - Riassunzione di precedenti proposte (1/a)

Per le proposte presentate entro sei mesi dall'inizio della legislatura che riproducono l'identico testo di proposte già presentate nella precedente, il Consiglio regionale può decidere la riassunzione. La ripresentazione può essere fatta anche da soggetti diversi da quelli che presentarono le proposte nella legislatura precedente.

Qualora la proposta di cui è decisa la riassunzione abbia esaurito nella precedente legislatura la fase referente, e i proponenti lo richiedano, e il Consiglio accetti, essa è trattata direttamente dal Consiglio.

La proposta di riassunzione di proposte di legge di iniziativa popolare e quelle rinviate dal Governo dopo la chiusura della precedente legislatura è fatta dal Presidente del Consiglio regionale entro quattro mesi dall'insediamento del Consiglio.

La deliberazione di riassumere una proposta di legge di iniziativa popolare comporta l'inserimento di essa nel programma dei lavori successivo a quello in corso al momento in cui viene decisa la riassunzione.

Art. 68 - Relazioni e risoluzioni derivanti da iniziative delle commissioni

Soppresso (1/b)

Art. 69 - Dichiarazione di urgenza per la promulgazione delle leggi e dei regolamenti nonché per l'eseguibilità degli atti amministrativi

Abrogato

Capo 10 - Della discussione

Art. 70 - Organizzazione della discussione e durata degli interventi (5)

Per la organizzazione della discussione l'Ufficio di presidenza, sentiti in apposita riunione i capigruppo e la Giunta, può determinare il tempo destinato allo svolgimento di ciascun affare e, correlativamente, il tempo complessivo riservato alla Giunta e a ciascun gruppo consiliare in relazione alla consistenza numerica di ogni gruppo. I consiglieri che intendono esprimere una posizione autonoma rispetto a quella assunta dal gruppo di appartenenza hanno facoltà di iscriversi a parlare direttamente ed i loro interventi non sono considerati ai fini del computo del tempo assegnato al loro gruppo.

In ogni altro caso la durata di ciascun intervento non può eccedere i dieci minuti. L'Ufficio di presidenza, per lo svolgimento di affari di particolare rilievo, può decidere di elevare tale termine fino a quindici minuti.

Gli interventi su emendamenti non possono superare la durata di tre minuti.

Il consigliere che, nei termini sopra indicati, riassume oralmente un più ampio intervento scritto può chiedere che il testo integrale di tale intervento sia inserito agli atti.

Art. 70 bis - Numero e durata degli interventi (1/c)

Per la organizzazione della discussione delle proposte di legge concernenti l'attuazione dello Statuto o l'approvazione dei bilanci annuale e pluriennale della Regione nonché degli atti di approvazione del programma regionale di sviluppo, l'ufficio di presidenza, integrato dai Presidenti dei gruppi consiliari, può determinare il numero massimo degli interventi e il tempo complessivo da riservare a ciascun gruppo consiliare.

Salvi i casi di cui al comma precedente e quelli concernenti lo svolgimento delle relazioni, di maggioranza e di minoranza, a proposte di legge, la durata di ciascun intervento non può eccedere i venti minuti.

Gli interventi su emendamenti non possono superare la durata di dieci minuti.

Il consigliere che, nei termini sopra indicati, riassume oralmente un più ampio intervento scritto può chiedere che il testo integrale di tale intervento sia inserito agli atti.

Art. 71 - Iscrizioni a parlare (5/a)

I consiglieri si iscrivono di norma a parlare presso la presidenza, prima dell'inizio della discussione sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

I consiglieri che intendono fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste al Consiglio su argomenti non iscritti all'ordine del giorno debbono preventivamente informare il Presidente del Consiglio regionale dell'oggetto dei loro interventi e possono parlare soltanto se abbiano ottenuto espressa autorizzazione e per un tempo non superiore a cinque minuti.

Art. 72 - Ordine degli interventi

Gli interventi, svolti dagli oratori dal proprio seggio, avvengono secondo l'ordine della iscrizione a parlare. Il Presidente tuttavia ha la facoltà di alternare, nel concedere la parola, gli oratori appartenenti a gruppi consiliari diversi.

Il Consigliere iscritto nella discussione che sia assente dall'aula al momento del suo turno a parlare decade dalla facoltà di parlare. I Consiglieri possono scambiare tra loro l'ordine di iscrizione, dandone comunicazione alla presidenza.

Art. 73 - Divieto di parlare due volte nel corso della stessa discussione

Nessun Consigliere può parlare più di una volta nel corso della stessa discussione se non per una questione di carattere incidentale, per fatto personale o per dichiarazione di voto.

Art. 74 - Fatto personale - Commissione d'indagine

Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni diverse da quelle espresse. Chi chiede la parola per fatto personale deve indicarlo. Se il Presidente ritiene fondata la richiesta, concede la parola al richiedente a conclusione del dibattito sull'argomento.

Quando, nel corso di una discussione, un Consigliere sia accusato di fatti che ledano la sua onorabilità, può chiedere al Presidente la nomina di una commissione che indaghi e giudichi sul fondamento dell'accusa; alla commissione, composta di tre membri, il Presidente può assegnare un termine per presentare le sue conclusioni. Esse vengono comunicate dal Presidente del Consiglio e non possono costituire oggetto di dibattito, neanche indirettamente mediante risoluzioni o mozioni.

Art. 75 - Richiami del Presidente (5/a)

Qualora un consigliere ecceda la durata stabilita per gli interventi, ai sensi dell'articolo 70, il Presidente, dopo un invito a rispettare i tempi, dichiara concluso l'intervento.

Il Presidente procede analogamente anche quando un consigliere, dopo due inviti ad attenersi all'argomento in discussione, non vi ottempera.

Art. 76 - Divieto di interruzione dei discorsi

Nessun discorso può essere interrotto e rimandato per la sua continuazione ad un'altra seduta.

Art. 77 - Richiami al regolamento per l'ordine del giorno, per l'ordine delle discussioni o delle votazioni (5)

I richiami al regolamento o per l'ordine del giorno o per la priorità di una discussione o votazione hanno la

precedenza sulla questione principale e ne fanno sospendere la discussione.

Sui richiami possono di regola parlare, dopo il proponente, soltanto un oratore contro ed uno a favore e per non più di cinque minuti ciascuno; il Presidente ha tuttavia facoltà, valutata l'importanza della discussione, di dare la parola sul richiamo ad un oratore per ciascun gruppo consiliare.

Ove il Consiglio sia chiamato dal Presidente a decidere su tali richiami, la votazione si fa per alzata di mano.

Art. 78 - Questione pregiudiziale e sospensiva (5)

La questione pregiudiziale, cioè che un dato argomento non debba discutersi, e la questione sospensiva, cioè che la discussione o deliberazione debba rinviarsi, possono essere proposte da un Consigliere prima che abbia inizio la discussione. Il Presidente ha tuttavia facoltà di ammetterle anche nel corso della discussione qualora la presentazione sia giustificata da nuovi elementi emersi dopo l'inizio del dibattimento.

Entrambe le questioni hanno carattere incidentale e la discussione non può proseguire prima che il Consiglio si sia pronunciato su di esse. Su tali questioni possono parlare soltanto un oratore per ciascun gruppo consiliare e per non più di cinque minuti ciascuno.

In caso di concorso di più pregiudiziali il Consiglio procede a distinguere quelle di legittimità costituzionale e statutaria da quelle di merito; su ciascuna categoria si procede ad un'unica discussione con le modalità di cui al comma precedente e quindi a due separate votazioni.

In caso di concorso di più questioni sospensive comunque motivate ha luogo un'unica discussione e il Consiglio decide con un'unica votazione sulla sospensiva e quindi, se questa è approvata, sulla durata della sospensione.

Art. 79 - Chiusura della discussione (5/a)

Tre Consiglieri possono chiedere la chiusura della discussione. Sulla richiesta possono parlare un oratore contro ed uno a favore. Il Presidente ha tuttavia facoltà, valutata l'importanza della discussione, di dare la parola ad un oratore per gruppo per non più di cinque minuti ciascuno.

Capo 11 - Delle deliberazioni del Consiglio regionale e delle votazioni

Art. 80 - Validità delle deliberazioni - Numero legale e verifica

Salvi i casi in cui la Costituzione, lo Statuto o altra disposizione di legge richiedono maggioranze speciali, le deliberazioni del Consiglio regionale sono valide quando alle votazioni partecipa la maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione. Ogni deliberazione è presa a maggioranza dei Consiglieri che partecipano alla votazione, salvi i casi per i quali sia richiesta una maggioranza speciale.

Si intende abbiano partecipato al voto i Consiglieri che abbiano espresso voto favorevole, contrario o che si siano astenuti. In caso di parità di voti la proposta s'intende non approvata.

Si presume che il Consiglio regionale sia sempre in numero legale per deliberare; tuttavia, prima di ogni deliberazione da adottarsi con votazione per alzata di mano, un Consigliere può richiedere la verifica del numero legale ed essa è disposta dal Presidente. Il Presidente procede d'ufficio alla verifica prima della votazione di una proposta per l'approvazione della quale sia richiesta la maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione.

Art. 81 - Mancanza di numero legale (1/a)

Se il Consiglio regionale non è in numero legale il Presidente può rinviare la seduta ad altra ora dello stesso giorno, oppure toglierla. In quest'ultimo caso il Consiglio, qualora non risulti già convocato per altra ora della stessa giornata, s'intende convocato senz'altro con lo stesso ordine del giorno, per il giorno e l'ora già precedentemente fissata, ovvero a domicilio.

La mancanza del numero legale in una seduta non determina presunzione di mancanza dello stesso dopo la ripresa della seduta ai termini del precedente comma.

Qualora la mancanza del numero legale sia accertata d'ufficio dal Presidente ai sensi del terzo comma del precedente articolo 80, essa comporta soltanto l'obbligo di rinviare ad altra seduta la deliberazione sulla proposta per la quale è richiesta la maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione.

Art. 82 - Dichiarazioni di voto - Proclamazione del voto (5)

Ciascun consigliere, salvi i casi in cui si deliberi senza discussione ovvero dopo un solo intervento a favore ed uno solo contro, può annunciare prima di ogni votazione il proprio voto, dandone una succinta esposizione dei motivi e per non più di cinque minuti.

Se dopo tali dichiarazioni la Giunta regionale chiede di intervenire si intende riaperta la discussione relativa all'oggetto della deliberazione.

Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del risultato del voto, che è fatta dal Presidente del Consiglio regionale con le formule "Il Consiglio regionale approva" ovvero "Il Consiglio regionale non approva".

Art. 83 - Proteste sulle deliberazioni

Non sono ammesse proteste sulle deliberazioni del Consiglio regionale; se pronunziate non si inseriscono nel processo verbale e nei resoconti della seduta.

Art. 84 - Modi di votazione

Il Consiglio vota a scrutinio palese, cioè per alzata di mano o per voto elettronico (62) o per appello nominale; si procede allo scrutinio segreto, salvo quanto disposto dallo Statuto per la elezione della Giunta regionale e del suo Presidente, quando, ad insindacabile giudizio del Presidente del Consiglio, ricorrano le condizioni previste dall'articolo 16 dello Statuto.

Il Consiglio e le commissioni votano normalmente per alzata di mano a meno che un presidente di gruppo, cinque consiglieri (63) od un Consigliere rispettivamente chiedano l'appello nominale. La domanda di appello nominale, anche verbale, deve essere presentata dopo la chiusura della discussione e prima che il Presidente abbia invitato a votare.

Art. 85 - Votazione per alzata di mano

Alla votazione per alzata di mano si procede dopo che il Presidente ha illustrato il significato del voto.

Di ogni votazione per alzata di mano può essere richiesta, immediatamente dopo la proclamazione del risultato, la controprova che è disposta dal Presidente dopo aver vietato l'accesso all'aula.

La controprova delle votazioni per alzata di mano può essere fatta mediante divisione dei votanti nelle due parti opposte dell'aula o mediante procedimento elettronico (64)

Art. 85 bis - Voto elettronico (65) (65)

1. Nello scrutinio palese il voto può essere espresso mediante procedimenti elettronici.

2. E' effettuata con procedimento elettronico la votazione finale delle leggi.

Art. 86 - Votazione per appello nominale

Alla votazione per appello nominale si procede quando ne sia stata presentata richiesta ai sensi del precedente articolo 84. In tal caso il Presidente, dopo aver indicato il significato del "sì" e del "no", estrae a sorte il nome di un Consigliere dal quale comincia l'appello in ordine alfabetico. Esaurito l'elenco, si procede ad un nuovo appello dei Consiglieri che non hanno risposto al precedente.

Dopo la chiusura della votazione viene consegnato al Presidente, a cura dei segretari, l'elenco dei Consiglieri votanti con l'indicazione del voto da ciascuno espresso.

Il Presidente proclama quindi l'esito della votazione. L'elenco resta a disposizione dei Consiglieri sul banco della Presidenza e viene pubblicato nei resoconti della seduta.

Art. 87 - Votazione a scrutinio segreto (1/a)

Le votazioni per le quali il Presidente abbia deciso il ricorso allo scrutinio segreto si fanno mediante scheda. I Consiglieri esprimono il loro voto secondo le istruzioni per il voto date dal Presidente. I segretari tengono nota dei non votanti.

Art. 88 - Annullamento e rinnovazione delle votazioni

Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Presidente, valutate le circostanze, può procedere all'annullamento della votazione e disporre l'immediata rinnovazione, ammettendovi soltanto i Consiglieri

che hanno partecipato alla precedente.

L'irregolarità può essere accertata d'iniziativa dei componenti dell'ufficio di presidenza ovvero esser denunciata da un Consigliere prima o immediatamente dopo la proclamazione dell'esito della votazione. In ogni caso la decisione spetta al Presidente.

Capo 12 - Del procedimento legislativo

Art. 89 - Presentazione delle proposte di legge e di regolamento (67) (67)

1. La presentazione delle proposte di legge e di regolamento avviene mediante la loro comunicazione al presidente del consiglio.

2. Le proposte di legge e di regolamento devono, a pena di improcedibilità, essere redatte in articoli ed essere accompagnate da una relazione che spieghi i motivi dell'iniziativa, gli obiettivi che si propone di raggiungere e i suoi contenuti essenziali.

3. Le proposte di legge e di regolamento che comportano spese o minori entrate devono indicare l'ammontare della spesa o minore entrata nonché i mezzi per farvi fronte, proponendo le conseguenti variazioni di bilancio. In mancanza di tali indicazioni, il presidente del consiglio invita il proponente ad indicare, entro un congruo termine e con la collaborazione degli uffici, la quantificazione e la copertura delle maggiori spese o minori entrate. Decorso inutilmente il termine assegnato, che può essere prorogato, la proposta di legge o regolamento è dichiarata improcedibile.

4. Le proposte di legge e le proposte di regolamento presentate sono annunciate al consiglio di norma nella prima seduta successiva alla data di presentazione.

5. Le proposte di legge che abrogano o modificano, anche parzialmente, testi unici sono improcedibili se non ne prevedono l'abrogazione o la modifica in modo espresso.

Art. 90 - Procedimento per le proposte d'iniziativa popolare (68) (68)

1. Le proposte di legge regionale di iniziativa popolare, presentate ai sensi dell' articolo 74 , comma 1, dello Statuto, sono trasmesse dal presidente del consiglio alle commissioni consiliari competenti per l'espressione dei relativi pareri.

2. La commissione consiliare referente ammette alle proprie sedute una delegazione, di non più di tre promotori, per l'illustrazione della proposta, con l'ulteriore facoltà di assistere alla discussione relativa alla proposta stessa. Il presidente della commissione può, di volta in volta, autorizzare i promotori ad intervenire nella discussione.

3. Ai sensi dell' articolo 74 , comma 4, dello Statuto, il consiglio vota nel merito la proposta di cui al comma 1 decorsi nove mesi dalla sua presentazione. In tal caso la proposta è iscritta di diritto all'ordine del giorno della prima seduta utile dopo la scadenza del termine e trattata con precedenza su ogni altro argomento.

Art. 91 - Temporanea improcedibilità delle proposte di legge respinte

Non possono essere assegnate alle competenti commissioni proposte di legge che riproducono sostanzialmente il contenuto di proposte di legge precedentemente respinte se non siano trascorsi sei mesi dalla data della elezione.

Art. 92 - Decisione di ricorso alla procedura redigente

Qualora una commissione ritenga che una proposta di legge o di regolamento ad essa assegnata in sede referente possa essere esaminata in sede redigente, trasmette al Consiglio la richiesta corredata da una relazione di carattere generale sulla quale si svolge la discussione prevista dall'articolo 25 dello Statuto.

Il ricorso alla sede redigente può essere richiesto anche da un Consigliere prima della chiusura della discussione generale in Consiglio su una proposta di legge o di regolamento già esaminata in sede referente dalla commissione.

Nell'esame delle proposte di legge o di regolamento assegnate alle commissioni in sede redigente, a parità di voti prevale quello del Presidente.

Art. 93 - Discussione generale

La trattazione di fronte al Consiglio delle proposte di legge si svolge anzitutto con una discussione sui

criteri generali. Questa può essere suddivisa per parti o per titoli quando il Consiglio così deliberi, senza discussione, per alzata di mano.

Art. 94 - Presentazione od esame degli ordini del giorno

Nell'esame di una proposta di legge possono essere presentati, di regola prima dell'inizio della discussione generale, ordini del giorno concernenti il contenuto della proposta stessa; gli ordini del giorno sono svolti dai presentatori nel corso della discussione generale.

Qualora gli ordini del giorno siano presentati nel corso della discussione generale da Consiglieri non iscritti a parlare, essi possono essere svolti alla fine della discussione generale.

Al termine della discussione generale la Giunta regionale ed il relatore esprimono il loro parere sugli ordini del giorno, che vengono subito posti in votazione a meno che i presentatori dichiarino di non insistere.

Dopo tale votazione non è più ammessa la presentazione di ordini del giorno, salvo di quelli derivanti dalla trasformazione in ordine del giorno di un emendamento. In tal caso l'ordine del giorno è svolto con le forme e nei limiti stabiliti per gli emendamenti ed è votato prima della votazione dell'articolo alle cui disposizioni l'ordine del giorno stesso si riferisce.

Gli ordini del giorno ritirati o presentati dai Consiglieri che risultino assenti al momento della discussione possono essere fatti propri da altri Consiglieri.

Art. 95 - Ordini del giorno procedurali

1. Prima che abbia inizio l'esame degli articoli della proposta di legge ciascun consigliere può proporre un ordine del giorno diretto ad impedire il passaggio a detto esame. Tale proposta deve essere votata prima degli altri ordini del giorno.

2. Quando sia stato deciso il ricorso alla sede redigente, la discussione si conclude con la votazione di un ordine del giorno.

3. Nell'esame delle pronunce del consiglio delle autonomie locali, al termine della discussione generale, è sottoposto a votazione l'ordine del giorno contenente le motivazioni di non accoglimento di cui all'articolo 46 quater, comma 3.

Art. 96 - Improponibilità o inammissibilità di ordini del giorno ed emendamenti

Sono improponibili ordini del giorno, emendamenti e proposte che siano estranei all'oggetto della discussione o formulati in termini sconvenienti. Sono inammissibili ordini del giorno, emendamenti e proposte in contrasto con deliberazioni già adottate dal Consiglio regionale sull'argomento nel corso della discussione. Il Presidente, data lettura dell'ordine del giorno, dell'emendamento o della proposta, decide.

Art. 97 - Chiusura della discussione generale (5)

Quando non vi siano altri Consiglieri iscritti a parlare il Presidente dichiara chiusa la discussione generale e concede la parola al rappresentante della Giunta regionale ed al relatore.

Se la Giunta regionale chiede nuovamente di parlare dopo il relatore, sulle sue dichiarazioni si riapre la discussione.

Art. 98 - Esame degli articoli

Esaurita la discussione generale di una proposta di legge o di regolamento e la eventuale votazione degli ordini del giorno, il Consiglio passa all'esame degli articoli. Questo consiste nella trattazione, articolo per articolo, degli emendamenti proposti dai singoli Consiglieri, dalla commissione e dalla Giunta regionale.

Su tutti gli emendamenti presentati ad uno stesso articolo si svolge un'unica discussione, che ha inizio con l'illustrazione da parte dei presentatori e nel corso della quale ciascun Consigliere può intervenire di norma soltanto una volta anche se sia proponente di emendamenti. Rispetto ad uno o più emendamenti non può essere proposta la questione pregiudiziale o sospensiva. Alla discussione sui singoli articoli non si applicano le disposizioni dell'articolo 79 del presente regolamento. Esaurita la discussione, il rappresentante della Giunta ed il relatore hanno facoltà di esprimere il loro parere sugli emendamenti.

Quando sia opportuno ai fini della discussione, il Presidente può disporre che la discussione stessa sia suddivisa in rapporto ai diversi emendamenti o alle diverse parti dell'articolo.

Art. 99 - Presentazione degli emendamenti (1/a)

Gli emendamenti debbono essere presentati alla Presidenza del Consiglio regionale almeno ventiquattro ore prima della discussione degli articoli ai quali si riferiscono. Essi sono di regola distribuiti all'inizio della seduta.

E' ammessa la presentazione di ulteriori emendamenti dopo il termine di cui al primo comma ed anche nel corso della seduta, qualora siano sottoscritti da almeno tre Consiglieri o siano presentati dal rappresentante della Giunta. In questo caso la commissione competente, tramite il suo Presidente, o la Giunta regionale possono richiedere che gli emendamenti siano accantonati per essere esaminati nel corso della seduta seguente; sulla richiesta il Consiglio decide per alzata di mano, senza dibattito.

Gli emendamenti che comportano aumento di spesa, o che comunque incidono sul programma regionale di sviluppo o sul bilancio della Regione, sono trasmessi dal Presidente, subito dopo la loro presentazione, alla commissione competente perché esprima il proprio parere; questi può essere dato anche verbalmente nel corso della seduta.

Gli emendamenti ad emendamento sono ammissibili in corso di seduta anche se firmati da un solo Consigliere.

Art. 100 - Rinvio in commissione (1/a)

Quando ciò appaia opportuno per il buon andamento della discussione anche in seguito alla presentazione di emendamenti, il Presidente del Consiglio regionale può decidere il rinvio in commissione di singoli articoli e dei relativi emendamenti, con il compito di effettuare un lavoro istruttorio sui diversi emendamenti.

La commissione deve riferire al Consiglio entro un termine precisato.

Art. 101 - votazione degli articoli e degli emendamenti (1/a)

La votazione si fa sopra ogni articolo e sugli emendamenti ad esso proposti, che sono votati prima dell'articolo al quale si riferiscono. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima di questo.

Qualora ad uno stesso testo siano stati presentati più emendamenti, sono posti ai voti prima i soppressivi e poi gli altri, cominciando da quelli che più si allontanano dal testo originario e secondo l'ordine in cui si oppongono, si inseriscono o si aggiungono ad esso. L'ordine di votazione degli emendamenti è di esclusiva spettanza del Presidente del Consiglio che, nel procedervi, si ispira ai principi della economia e della chiarezza delle votazioni.

Gli emendamenti ritirati o che dovrebbero essere dichiarati decaduti per l'assenza dei proponenti possono esser fatti propri da altri Consiglieri.

Quando una proposta di legge consti di un unico articolo si procede con unica votazione alla approvazione dell'articolo stesso e della legge nel suo complesso.

Art. 102 - votazioni per parti separate

Quando il testo da mettere ai voti contenga più proposizioni o si riferisca a più soggetti od oggetti o sia comunque suscettibile di essere distinto in più parti aventi ciascuna un proprio significato logico è sempre ammessa la votazione per parti separate.

Essa può essere richiesta da ciascun Consigliere e su di essa decide il Presidente.

Art. 103 - Correzioni di forma e coordinamento (1/a)

Prima della votazione finale di una proposta, il Presidente, la Giunta regionale e ciascun Consigliere possono richiamare l'attenzione del Consiglio sopra le correzioni di forma e le modificazioni di coordinamento che appaiono opportune, nonché sopra quelle disposizioni già approvate che sembrano in contrasto tra loro e inconciliabili con lo scopo della legge e formulare le conseguenti proposte, sulle quali il Consiglio delibera.

Il Consiglio può anche demandare al Presidente, o ad apposita commissione nominata su proposta del Presidente, la predisposizione del testo finale coordinato da sottoporre al voto in una seduta successiva. In tal caso, se il testo predisposto contenga non solo correzioni di forma ma anche modificazioni di coordinamento, la Giunta e ciascun consigliere possono chiedere che tali modificazioni, o alcune di esse, siano sottoposte a separata deliberazione prima della votazione finale.

In ogni caso il Consiglio, dopo il voto finale, può autorizzare il Presidente a provvedere, ove occorra, al coordinamento meramente formale. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle proposte di legge il cui testo sia stato approvato dalle commissioni ai sensi dell'articolo 25, secondo comma, dello Statuto.

Art. 104 - Riesame degli atti in seguito ad osservazioni della commissione dell'unione europea

1. Nel caso in cui il contenuto di una delibera o di una delibera legislativa del consiglio regionale, a seguito di notifica alla commissione dell'unione europea della relativa proposta, sia oggetto di osservazioni da parte della stessa commissione, il presidente del consiglio regionale, ricevuta dal presidente della giunta regionale la conseguente proposta di modifica dell'atto oggetto di osservazioni, assegna nuovamente l'atto stesso alla commissione consiliare competente perché lo riesami limitatamente alle parti oggetto delle osservazioni e della conseguente proposta di modifica e ne riferisca al consiglio.

2. Il consiglio regionale riesamina l'atto discutendo e deliberando sulle sole parti oggetto delle osservazioni e della conseguente proposta di modifica ed esprime voto finale sull'intero atto. Sono proponibili solo emendamenti o proposte di modifiche direttamente connessi alle suddette parti.

Art. 105 - Applicabilità delle disposizioni sul procedimento legislativo

Le disposizioni del presente capo si osservano per l'approvazione dei disegni di legge statale da sottoporre al Parlamento, dei regolamenti e, in quanto applicabili, per la discussione ed approvazione di ogni affare sottoposto al Consiglio regionale.

Capo 13 - Degli altri procedimenti

Art. 106 - Approvazione del programma regionale di sviluppo (1/a)

Il programma regionale di sviluppo è approvato dal Consiglio regionale per appello nominale a maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione.

I documenti relativi sono assegnati alle commissioni competenti e su di essi è richiesto il parere di tutte le altre commissioni permanenti. I pareri sono sempre allegati alla relazione della commissione competente.

Le modalità di cui ai comma precedenti si applicano anche per la modifica dei documenti approvati.

Nel caso di altri documenti di spesa o di proposte di legge diversi da quelli indicati nei precedenti commi, cinque Consiglieri o tre capigruppo possono presentare alla presidenza del Consiglio, entro quindici giorni dall'assegnazione dell'affare alla commissione, motivati ordini del giorno tesi a considerare tali atti come modificativi dei documenti indicati nel primo comma. Il Presidente del Consiglio propone detto ordine del giorno all'esame della prima seduta del Consiglio. Se l'ordine del giorno non è respinto a maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione, i predetti documenti e proposte di legge sono posti in votazione con le modalità previste nel primo comma del presente articolo.

Peraltro, dopo la votazione dell'ordine del giorno, cinque Consiglieri o tre capigruppo possono chiedere che i documenti e le proposte di legge di cui al comma precedente siano posti in approvazione in una seduta da stabilire a cura dell'ufficio di presidenza.

Art. 107 - Approvazione del bilancio di previsione (1/a)

I documenti attinenti al bilancio di previsione sono assegnati alla commissione competente e su di essi è richiesto il parere di tutte le commissioni permanenti, relativamente agli impegni di spesa nei settori di rispettiva competenza. I pareri sono sempre allegati alla relazione della commissione competente.

Gli ordini del giorno attinenti al bilancio debbono essere presentati nelle commissioni; se accolti dalla Giunta o approvati dalle commissioni sono allegati alla relazione della commissione. Quelli non accolti dalla Giunta o respinti dalla commissione possono essere ripresentati in Consiglio solo se firmati da tre Consiglieri o da un Presidente di gruppo.

Il bilancio è approvato dal Consiglio regionale per appello nominale.

La procedura indicata nei commi precedenti non si applica ai provvedimenti di variazione del bilancio.

Art. 108 - Approvazione del conto consuntivo (1/a)

I documenti attinenti al conto consuntivo vengono assegnati dal Presidente del Consiglio regionale alla commissione di controllo prevista dall'articolo 54 dello Statuto. La commissione riferisce al Consiglio con

relazione scritta sentito il parere della commissione competente in materia di bilancio.

Il conto consuntivo è iscritto all'ordine del giorno del Consiglio non prima di quindici giorni dall'invio ai Consiglieri della relazione di cui al comma precedente.

Il conto consuntivo è approvato dal Consiglio regionale per appello nominale dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione.

Art. 109 - Deliberazione di richiesta di referendum abrogativo ai sensi dell' articolo 75 della Costituzione

Quando la Giunta od un consigliere propongono di richiedere un referendum ai sensi dell' articolo 75 della Costituzione , il Presidente iscrive la proposta all'ordine del giorno della seduta successiva alla presentazione.

Il Consiglio può deliberare di discuterla immediatamente oppure di inviarla all'esame della commissione permanente competente per materia perché riferisca al Consiglio; qualora la richiesta si riferisca a materie escluse dalla competenza delle commissioni permanenti, il Consiglio può deliberare l'istituzione di una commissione speciale composta ai sensi dell'articolo 40 del presente regolamento.

La richiesta di referendum è approvata se riceve il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione. Subito dopo l'approvazione della richiesta il Consiglio procede alla nomina del delegato e del suo supplente.

Il Presidente del Consiglio regionale, entro sette giorni dalla deliberazione della richiesta di referendum, provvede a trasmettere la deliberazione stessa ai Presidenti dei Consigli delle altre Regioni.

Lo stesso Presidente comunica senza indugio al Consiglio analoghe deliberazioni che gli pervengono da altre Regioni.

Art. 110 - Deliberazione di richiesta di referendum costituzionale

Le disposizioni del precedente articolo 109 si applicano anche alle proposte per sottoporre a referendum le leggi di revisione della Costituzione.

Nel caso che il Consiglio deliberi di rinviare la proposta ad una commissione permanente o speciale, questa deve riferire al Consiglio entro quindici giorni dalla deliberazione.

Art. 111 - Parere sui bilanci preventivi degli enti dipendenti (69) (69)

1. La giunta trasmette al consiglio, per il parere di cui all' articolo 37 , comma 2, dello Statuto, la proposta di deliberazione, accompagnata dal bilancio preventivo dell'ente, azienda o altro organismo dipendente dalla regione. Il termine per l'espressione del parere da parte della commissione è di trenta giorni.

2. I termini per i pareri del consiglio previsti dallo Statuto sono sospesi nei periodi di aggiornamento del consiglio regionale.

Art. 111 bis - Confronto della giunta su atti di competenza consiliare (70)

1. Il presidente della giunta, qualora decida di attivare, su atti da sottoporre all'approvazione del consiglio, fasi formali di confronto con rappresentanze istituzionali e sociali per verificare i rispettivi orientamenti, trasmette al presidente del consiglio gli atti o documenti idonei a fornire al consiglio un esauriente quadro conoscitivo di fatto e di diritto inerente a tali atti, nonché motivazioni, finalità e strumenti degli interventi da essi previsti.

2. La documentazione di cui al comma 1 è assegnata, per l'esame e la formulazione di eventuali atti di indirizzo alla commissione competente per materia, oppure direttamente all'aula, in base alla decisione dell'ufficio di presidenza integrato ai sensi dell' articolo 50.

3. Il termine per l'esame e la formulazione di eventuali atti di indirizzo di cui al comma 2 è di trenta giorni dall'assegnazione, salvo diversa determinazione dell'ufficio di presidenza integrato e comunque non oltre il quarantacinquesimo giorno.

4. Il presidente del consiglio trasmette tempestivamente al presidente della giunta regionale gli eventuali atti di indirizzo approvati insieme a quelli votati e non approvati.

5. Gli atti di indirizzo di cui al comma 4 sono portati a conoscenza delle parti in sede di confronto.

6. Il presidente della giunta, quando trasmette al consiglio gli atti di competenza consiliare sui quali si è svolto il confronto, dà conto dello svolgimento e degli esiti del confronto stesso, con particolare riferimento agli indirizzi del consiglio.

Capo 14 - Delle prerogative e dei diritti dei consiglieri

Art. 112 - Interrogazioni

Ogni Consigliere può rivolgersi al Presidente della Giunta per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per sapere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione all'oggetto medesimo.

Art. 113 - Presentazione delle interrogazioni (1/a)

Le interrogazioni possono essere presentate per iscritto dai Consiglieri al Presidente del Consiglio regionale, il quale accertato che l'interrogazione corrisponda per il suo contenuto a quanto previsto dall'articolo precedente e che non contenga espressioni sconvenienti ne dispone l'annuncio al Consiglio.

I Consiglieri debbono specificare se chiedono risposta scritta o risposta orale. In mancanza di indicazioni si intende che l'interrogante chieda risposta scritta.

Art. 113 bis - Interrogazioni svolte in Commissione (1/a)

Nel presentare un'interrogazione, il Consigliere può dichiarare che intende avere risposta in commissione.

In tal caso il Presidente del Consiglio trasmette immediatamente l'interrogazione al Presidente della commissione competente che la iscrive all'ordine del giorno secondo l'ordine di presentazione, non oltre quindici giorni dalla data del ricevimento.

Si applicano, in quanto compatibili, le norme degli articoli 114 e 115.

Se l'interrogante non fa parte della commissione deve essere avvertito dall'iscrizione della sua interrogazione all'ordine del giorno almeno ventiquattro ore prima della data fissata per lo svolgimento.

Quando sono trascorsi 60 minuti dall'inizio della seduta della commissione, il Presidente può rinviare le interrogazioni residue alla seduta successiva.

Dell'avvenuta risposta in commissione viene dato annuncio dal Presidente del Consiglio nella successiva seduta del Consiglio, anche ai fini della pubblicazione prevista dall'articolo 131.

Art. 114 - Svolgimento delle interrogazioni a risposta orale (5/a)

Le interrogazioni a risposta orale sono poste all'ordine del giorno secondo l'ordine di presentazione e sono svolte entro trenta giorni se riferite a questioni di diretta competenza della Giunta ed entro sessanta giorni negli altri casi.

Decorsi tali termini senza che l'interrogazione sia stata svolta, la Giunta entro trenta giorni, a richiesta dell'interrogante, è tenuta a fornire risposta scritta o, se del caso, ad indicare i motivi per i quali non è in grado di rispondere. La risposta scritta va comunque fornita per il tramite dell'Ufficio di presidenza.

Salvo i casi di particolare rilievo, la risposta della Giunta ad ogni singola interrogazione non può eccedere i dieci minuti.

Art. 115 - Interrogazioni urgenti (1/a)

Sulla richiesta del Consigliere presentatore o della Giunta che un'interrogazione sia dichiarata urgente delibera il Consiglio per alzata di mano e senza dibattito.

Il Presidente del Consiglio regionale può disporre che l'interrogazione dichiarata urgente sia svolta nella seduta in corso o in quella immediatamente successiva, salva sempre la possibilità per la Giunta di avvalersi dei termini indicati nell'articolo precedente ridotti alla metà. Decorsi tali termini si applica la norma di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 116 - Replica dell'interrogante

Le dichiarazioni della Giunta regionale su ciascuna interrogazione possono dar luogo a replica dell'interrogante per dichiarare se sia o no soddisfatto.

Il tempo concesso all'interrogante non può eccedere cinque minuti. Scaduto il termine, il Presidente richiama l'oratore e, se questi non conclude, gli toglie la parola.

Art. 117 - Interrogazioni con richiesta di risposta scritta (1/a)

La Giunta regionale risponde entro i termini previsti dall'articolo 114 all'interrogante che abbia richiesto risposta scritta, inviando copia della risposta alla presidenza del Consiglio.

Qualora il termine trascorra senza che l'interrogante abbia avuto risposta, il Presidente del Consiglio regionale, a richiesta dell'interrogante, dispone la iscrizione dell'interrogazione all'ordine del giorno del Consiglio perché venga svolta come interrogazione orale.

Art. 118 - Interpellanze - Presentazione

L'interpellanza consiste nella domanda rivolta al Presidente della Giunta regionale circa i motivi o gli intendimenti della condotta della Giunta su questioni di particolare rilievo di carattere generale.

Le interpellanze sono presentate per iscritto al Presidente del Consiglio regionale il quale ne dispone l'annuncio al Consiglio e l'iscrizione all'ordine del giorno secondo l'ordine di presentazione.

Art. 119 - Data di svolgimento delle interpellanze (1/a)

Il Presidente del Consiglio regionale, d'intesa con l'interpellante e con la Giunta, stabilisce la data entro la quale l'interpellanza deve essere svolta.

La data di svolgimento della interpellanza non può essere fissata oltre i termini indicati dall'articolo 114, decorsi i quali si applica la norma di cui al secondo comma dello stesso articolo.

Art. 120 - Svolgimento delle interpellanze

L'interpellanza è succintamente svolta dal proponente e ad essa segue la risposta della Giunta, dopo la quale l'interpellante ha diritto di replicare ai sensi del precedente articolo 116. Le interpellanze e le interrogazioni relative a questioni od oggetti identici strettamente connessi sono di norma trattate congiuntamente. In tal caso hanno per primi la parola i presentatori della interpellanza per lo svolgimento e, dopo le dichiarazioni della Giunta regionale, parlano nell'ordine, per la replica, gli interroganti e gli interpellanti.

Art. 121 - Mozione - Presentazione e termini di discussione (1/a)

La mozione è intesa a promuovere una deliberazione da parte del Consiglio regionale e consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più Consiglieri. Presentata la mozione, il Presidente ne dispone l'annuncio al Consiglio e l'iscrizione all'ordine del giorno.

I proponenti possono chiedere che la data di discussione della mozione sia fissata dal Consiglio, il quale delibera, sentita la Giunta regionale, per alzata di mano senza dibattito. Il Presidente può disporre che la mozione sia assegnata per l'esame alla commissione competente.

La mozione non può essere sottoposta a emendamenti se non con il consenso del presentatore.

Art. 122 - Discussione congiunta

Le mozioni relative a fatti od argomenti identici o strettamente connessi formano oggetto di un'unica discussione, nella quale, prima degli altri iscritti, interviene un presentatore per ciascuna mozione al fine di illustrarla. Per la discussione delle mozioni si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del Capo X del presente regolamento.

Quando su un argomento o su più argomenti strettamente connessi siano state presentate interrogazioni, interpellanze o mozioni, il Presidente del Consiglio regionale può disporre che sia fatta una discussione unica.

In essa intervengono prima i proponenti delle mozioni e quindi i presentatori di interpellanze.

Art. 123 - Mozioni a contenuto predeterminato

Le mozioni previste dagli articoli 37, 39 e 82 dello Statuto, debbono essere presentate dal prescritto numero di Consiglieri al Presidente del Consiglio regionale. Esse vengono stampate e trasmesse a tutti i Consiglieri. L'approvazione delle mozioni di cui al presente articolo avviene con le modalità di cui ai citati

articoli 37, 39 e 82 dello Statuto.

Sulle mozioni previste dal presente articolo non è consentita la votazione per parti separate.

Art. 124 - Diritto di accesso dei consiglieri

1. I consiglieri che intendono esercitare il diritto di accesso ai sensi dell' articolo 9, commi 2 e 3, dello Statuto, indicano al dirigente dell'ufficio che detiene la documentazione oggetto del diritto di accesso i documenti di cui intendono prendere visione o estrarre copia e le informazioni che intendono acquisire.

2. La richiesta di cui al comma 1 è comunicata, per conoscenza, al presidente del consiglio.

3. Il dirigente di cui al comma 1 assicura l'accesso non oltre quattro giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora con l'accesso il consigliere intenda acquisire informazioni o ottenere il rilascio di copia di documenti, il dirigente provvede non oltre dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 3, il presidente del consiglio ne dà tempestiva informazione al presidente della giunta o all'organo di direzione degli enti, aziende ed organismi di diritto pubblico dipendenti dalla regione, che si attivano al fine di ottenere l'immediato soddisfacimento della richiesta di accesso.

5. Al consigliere che utilizza il diritto di accesso per l'espletamento del suo mandato, non può essere eccepito il segreto d'ufficio.

6. Ai sensi dell' articolo 9 , comma 2, dello Statuto, il diritto di accesso deve essere esercitato nel rispetto delle norme a tutela della riservatezza e con obbligo di osservare il segreto nei casi previsti dalla legge.

7. Il presidente del consiglio dà notizia ai consiglieri delle azioni di promozione svolte per estendere il loro diritto di accesso agli enti diversi da quelli indicati al comma 4.

Capo 15 - Delle petizioni

Capo 16 - Degli uffici del Consiglio regionale

Art. 127 - Ordinamento degli uffici

Gli uffici del Consiglio regionale dipendono funzionalmente dal Presidente del Consiglio; il personale dipendente del Consiglio risponde esclusivamente al Presidente del Consiglio.

L'organizzazione degli uffici, nell'ambito delle strutture operative approvate con legge, è stabilita con regolamento interno su iniziativa dell'ufficio di presidenza il quale può anche decidere di avvalersi, per compiti determinati, di soggetti estranei all'amministrazione regionale.

Art. 128 - Dovere d'imparzialità del personale del Consiglio (1/a)

Oltre ad osservare gli obblighi stabiliti dalla legge regionale sul personale, il personale del Consiglio regionale è tenuto a svolgere le sue funzioni con imparzialità e spirito di collaborazione alle richieste dei Consiglieri nel rispetto delle norme che fissano le attribuzioni e regolano il servizio. Il personale può legittimamente rifiutarsi di aderire a richieste che violino la sua posizione d'imparzialità o il presente regolamento.

Fatti salvi gli obblighi derivanti dalla legge sul personale e dal presente regolamento, le disposizioni del precedente articolo 127 non si applicano al personale addetto ai gruppi consiliari.

Art. 129 - Utilizzazione degli uffici del Consiglio da parte dei titolari del potere di iniziativa estranei al Consiglio

Ai sensi dell'articolo 20 secondo comma dello Statuto i titolari dei poteri di iniziativa estranei al Consiglio regionale possono avvalersi dell'assistenza degli uffici del Consiglio medesimo.

A tal fine detti titolari rivolgono domanda al Presidente del Consiglio regionale.

Capo 17 - Della informazione sui lavori del Consiglio regionale

Art. 130 - Pubblicità sull'attività del Consiglio

L'ufficio di presidenza del Consiglio cura la conoscenza dell'attività del Consiglio. A tal fine promuove incontri coi Consigli di enti locali, visite al Consiglio ed ai suoi uffici ed incontri di associazioni e gruppi sociali

con i capigruppo e con le presidenze delle commissioni; indice periodicamente conferenze stampa nelle quali dà notizia dei lavori del Consiglio e delle commissioni.

Art. 131 - Periodico di informazioni del Consiglio

L'ufficio di presidenza del consiglio cura la pubblicazione di un periodico che ha lo scopo di diffondere nella Regione la conoscenza completa ed obiettiva della attività del Consiglio regionale. Il periodico riferisce in modo imparziale e senza commenti su tutto il lavoro svolto dal Consiglio regionale; riferisce altresì sommariamente con gli stessi criteri sui lavori delle commissioni, riportando in ogni caso sinteticamente le prese di posizione dei commissari.

Ogni Consigliere può chiedere all'ufficio di presidenza che venga disposta la pubblicazione su detto periodico di rettifiche e precisazioni intesa a chiarire l'espressione del proprio pensiero.

Capo 18 - Dell'approvazione e della revisione del regolamento

Art. 132 - Approvazione del regolamento

Il regolamento è approvato dal Consiglio regionale a maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione.

Esso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione.

Art. 133 - Revisione del regolamento

Ciascun Consigliere può proporre modificazioni al regolamento. Le proposte sono esaminate dall'ufficio di presidenza, che riferisce al Consiglio con relazione scritta.

Le modificazioni al regolamento sono adottate a maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione e sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale ed entrano in vigore dopo trenta giorni dalla pubblicazione, *salvo che la maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione non deliberi la immediata eseguibilità della modifica* (4)

Tabella allegata ex art. 19 MATERIE DI COMPETENZA DELLE COMMISSIONI PERMANENTI (2) (2/b) (2/d)

Prima Commissione - Affari Istituzionali

- Affari istituzionali
- Programmazione
- Bilancio
- Finanze e Tributi
- Demanio e Patrimonio
- Ordinamento degli uffici
- Personale
- Polizia urbana e rurale
- Circoscrizioni comunali
- Difensore Civico
- Affari Generali.

Seconda Commissione - Agricoltura

- Agricoltura
- Foreste
- Demanio e patrimonio agricolo-forestale
- Bonifica
- Caccia e pesca.

Terza Commissione - Attività Produttive

- Artigianato
- Commercio
- Industria
- Lavoro

- Formazione e orientamento professionale
- Emigrazione ed immigrazione
- Cave e torbiere
- Acque minerali e termali.

Quarta Commissione - Sanità

- Assistenza
- Sanità
- Edilizia Ospedaliera

Quinta Commissione - Attività Culturali e Turismo

- Cultura
- Beni culturali
- Diritto allo studio e Istruzione
- Edilizia Informazione Scolastica
- Sport
- Turismo

Sesta Commissione - Territorio e Ambiente

- Urbanistica
- Beni ambientali, protezione della natura, parchi e riserve naturali
- Tutela dell'Ambiente dagli inquinamenti
- Tutela, disciplina e utilizzazione delle acque
- Opere idrauliche
- Lavori pubblici
- Casa
- Viabilità
- Trasporti
- Porti e aeroporti.

Note

1. Approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 30 marzo 1973.

1/a. Articolo così sostituito nella seduta del Consiglio regionale del 27 marzo 1985.

1/b. Articolo soppresso, v. nota 1/a.

1/c. Articolo aggiunto, v. nota 1/a.

2. Tabella già modificata con Reg. n. 6, del 28 novembre 1978 (BU 9 dicembre 1978, n. 62) e successivamente con Reg. (int.) 26 gennaio 1988 (BU 2 marzo 1988, n. 12) e così modificata con Reg. (int.) approvato nella seduta del 17 luglio 1990 (BU 1 agosto 1990, n. 44).

2/a. Nota soppressa.

2/b. Le Commissioni possono istituire nel proprio interno Comitati, per l'esame degli affari di loro competenza, ferme restando le norme di cui al Cap. VI del presente Regolamento.

2/c. L'Ufficio di Presidenza specifica ulteriormente gli ambiti di competenza di ciascuna Commissione Permanente.

2/d. L'Ufficio di Presidenza specifica ulteriormente gli ambiti di competenza di ciascuna Commissione Permanente.

3. Con Regolamento del 28 dicembre 1987, art. unico, al presente articolo sono stati aggiunti i comma: cinque, sei, sette, otto e nove.

4. Comma aggiunto con Regolamento (int.) del 7 febbraio 1991.
5. Articolo prima modificato con Reg. (int.) del 27 luglio 1993 ed ora così sostituito con Del. C. 12 dicembre 2006, art. 1.
- 5/a. Articolo già sostituito con Reg. (int.) 27 marzo 1985, e così modificato con Reg. (int.) 27 luglio 1993.
8. Allegato aggiunto con Reg. (int.) approvato il 16 luglio 1997.
9. Articolo così sostituito con Reg. (int.) approvato in data 18 marzo 1998.
10. Articolo aggiunto con Reg. (int.) approvato in data 18 marzo 1998 ed ora abrogato con Del. C. 12 dicembre 2006, art. 40.
11. Nota soppressa.
12. Parole sopresse con Reg. (int.) approvato in data 18 marzo 1998.
13. Capo inserito con Reg. (int.) approvato in data 5 maggio 1998.
14. Articolo così modificato con Reg. (int.) approvato in data 8 febbraio 2000.
15. Articolo così sostituito con Reg. (int.) approvato in data 26 luglio 2001.
16. Articolo inserito con Reg. (int.) approvato in data 26 luglio 2001.
17. Articolo sostituito con Reg. (int.) approvato in data 26 luglio 2001, ed ora così sostituito con Del. C. 12 dicembre 2006, art. 13.
18. Articolo così modificato con Del. C. 9 aprile 2003, art. 1.
19. Comma così modificato con Del. C. 9 aprile 2003, art. 2.
20. Articolo così modificato con Del. C. 9 aprile 2003, art. 3.
21. Articolo prima inserito con Del. C. 17 febbraio 2005, art. 1, ed ora così sostituito con Del. C. 12 dicembre 2006, art. 3.
22. Articolo così sostituito con Del. C. 17 febbraio 2005, art. 2.
23. Articolo così sostituito con Del. C. 17 febbraio 2005, art. 3.
24. Articolo così sostituito con Del. C. 17 febbraio 2005, art. 4.
25. Articolo così sostituito con Del. C. 17 febbraio 2005, art. 5.
26. Articolo così sostituito con Del. C. 17 febbraio 2005, art. 6.
27. Articolo così sostituito con Del. C. 17 febbraio 2005, art. 7.
28. Articolo così sostituito con Del. C. 17 febbraio 2005, art. 8.
29. Articolo inserito con Del. C. 27 aprile 2006, art. 1.
30. Articolo così sostituito con Del. C. 12 dicembre 2006, art. 2.
31. Parole così sostituite con Del. C. 12 dicembre 2006, art. 4.
32. Comma così sostituito con Del. C. 12 dicembre 2006, art. 4.
33. Articolo sostituito nella seduta del Consiglio regionale del 27 marzo 1985, ed ora così sostituito con Del. C. 12 dicembre 2006, art. 5.

34. Comma così sostituito con Del. C. 12 dicembre 2006, art. 6.
35. Comma abrogato con Del. C. 12 dicembre 2006, art. 6.
36. Parole abrogate con Del. C. 12 dicembre 2006, art. 6.
37. Articolo così sostituito con Del. C. 12 dicembre 2006, art. 7.
38. Articolo così sostituito con Del. C. 12 dicembre 2006, art. 8.
39. Parole così sostituite con Del. C. 12 dicembre 2006, art. 9.
40. Articolo così sostituito con Del. C. 12 dicembre 2006, art. 10.
41. Parole così sostituite con Del. C. 12 dicembre 2006, art. 11.
42. Articolo così sostituito con Del. C. 12 dicembre 2006, art. 12.
43. Articolo così sostituito con Del. C. 12 dicembre 2006, art. 14.
44. Articolo così sostituito con Del. C. 12 dicembre 2006, art. 15.
45. Articolo inserito con Del. C. 12 dicembre 2006, art. 16.
46. Articolo così sostituito con Del. C. 12 dicembre 2006, art. 17.
47. Articolo così sostituito con Del. C. 12 dicembre 2006, art. 18.
48. Articolo così sostituito con Del. C. 12 dicembre 2006, art. 19.
49. Articolo così sostituito con Del. C. 12 dicembre 2006, art. 20.
50. Articolo inserito con Del. C. 12 dicembre 2006, art. 21.
51. Capo inserito con Del. C. 12 dicembre 2006, art. 22.
52. Articolo così sostituito con Del. C. 12 dicembre 2006, art. 23.
53. Articolo così sostituito con Del. C. 12 dicembre 2006, art. 24.
54. Parole così sostituite con Del. C. 12 dicembre 2006, art. 25.
55. Parole così sostituite con Del. C. 12 dicembre 2006, art. 26.
56. Rubrica così sostituita con Del. C. 12 dicembre 2006, art. 27.
57. Parola così sostituita con Del. C. 12 dicembre 2006, art. 27.
58. Articolo così sostituito con Del. C. 12 dicembre 2006, art. 28.
59. Parola così sostituita con Del. C. 12 dicembre 2006, art. 29.
60. Parole così sostituite con Del. C. 12 dicembre 2006, art. 30.
61. Parola così sostituita con Del. C. 12 dicembre 2006, art. 30.
62. Parole aggiunte con Del. C. 12 dicembre 2006, art. 31.
63. Parola così sostituita con Del. C. 12 dicembre 2006, art. 31.
64. Parole aggiunte con Del. C. 12 dicembre 2006, art. 32.
65. Articolo inserito con Del. C. 12 dicembre 2006, art. 33.

66. Parole aggiunte con Del. C. 12 dicembre 2006, art. 34.

67. Articolo così sostituito con Del. C. 12 dicembre 2006, art. 35.

68. Articolo così sostituito con Del. C. 12 dicembre 2006, art. 36.

69. Articolo così sostituito con Del. C. 12 dicembre 2006, art. 37.

70. Articolo inserito con Del. C. 12 dicembre 2006, art. 38.

71. Articolo prima modificato con Reg. (int.) del 27 luglio 1993 ed ora così sostituito con Del. C. 12 dicembre 2006, art. 39.

72. Articolo abrogato con Del. C. 12 dicembre 2006, art. 40.

73. Capo abrogato con Del. C. 12 dicembre 2006, art. 40.

Allegati

ann2 - Allegato - RENDICONTO GRUPPO CONSILIARE (8)